TORNATA DELL'11 MARZO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Lettera del ministro della guerra, in risposta ad una petizione — Proposizione di dieci deputati di un Comitato segreto per la discussione della proposta del deputato Moia, relativa al regolamento interno — È combattuta dai deputati Sineo e Moia, e rigettata — Discussione su quella proposta regolamentare, e su altre, da porsi all'ordine del giorno — Parlano i deputati Farina Paolo, Quaglia, Demaria, Valerio, Moia, Asproni, ed il ministro dell'istruzione pubblica — Si delibera che la proposizione regolamentare sia discussa dopo il progetto di legge sulle fortificazioni di Alessandria — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione degl'interessi convenzionali — Rigetto dell'emendamento del deputato Guillet all'articolo 1 — Obbiezioni e proposte dei deputati Sineo, Cavallini, Farina P., Cavour G., relatore, e Biancheri, e del ministro guardasigilli — Rigetto degli emendamenti Farina P. e Cavallini, e quindi di quello del deputato Biancheri — Approvazione del terzo capoverso dell'articolo, emendato dalla Giunta, e dell'intiero articolo — Obbiezioni del deputato Della Motta sull'articolo 2 — Spiegazioni del ministro di grazia e giustizia, e sue osservazioni sopra alcune modificazioni fatte dalla Commissione — Spiegazioni e opinioni del relatore G. Cavour — Repliche del ministro ed osservazioni del deputato Farina Paolo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1|2 pomeridiane.

MONTICELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale, il quale dopo mezz'ora di aspettazione è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor ministro La Marmora scrive in data del dieci corrente:

« La petizione del nominato Giuseppe Maria Vauterin, già soldato nel reggimento Operai del corpo reale d'artiglieria, riformato il 7 maggio 1853, è intesa ad ottenere la giubilazione per infermità incontrate per ragione di servizio, a norma degli articoli 3 e 4 della legge del 27 giugno 1850.

« Essendosi stabilito dal regio decreto del 21 agosto 1853 (emanato in seguito a parere del Consiglio di Stato) che « i militari riformati o congedati dopo la promulgazione della legge del 27 giugno 1850 dovessero nel termine di *sei mesi*, decorrendi dalla pubblicazione del medesimo decreto, far valere i titoli che credessero spettar loro a pensione per ferite o infermità, giusta gli articoli 3 e 4 della ridetta legge ;» ed avendo il richiedente lasciato trascorrere il predetto termine senza inoltrare domanda di sorta in proposito, questo Ministero non si trova perciò in grado di provvedere in conformità dei richiami da lui ora inoltrati, e ciò tanto meno in quanto che non risulta che le allegate infermità sieno dipendenti da cause di servizio.

« Tanto io mi pregio di significare alla S. V. onorevolissima, in risposta al di lei foglio in margine notato, soggiungendole che, per mezzo del sindaco di La Thuile (Aosta), io fo partecipare al Vauterin le ragioni per le quali non può la di lui domanda essere secondata. »

DISCUSSIONE INTORNO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Annuncio alla Camera che fu deposta sul banco della Presidenza la seguente istanza:

« I sottoscritti fanno istanza perchè la Camera sia convocata in Comitato segreto, onde discutere senza ritardo la proposta della Commissione che ha riferito sulla proposizione del deputato Moia. »

Mazza Pietro, De Benedetti, Rezasco, Vicari, Demaria, Orso Serra, F. Balbi Senarega, G. Carlo Serra, Jacquier, Benintendi, Richetta, Riccardi Ernesto, Botta.

La relazione della Commissione sulla riforma del regolamento fu già stampata e distribuita.

Interpellerò la Camera se intenda accettare questa proposta.

SINEO. Domando la parola.

Io dichiaro che non posso votare pel Comitato segreto, non iscorgendo motivo per cui la nazione non debba essere informata del modo con cui dobbiamo regolare le nostre discussioni. I regolamenti parlamentari hanno sempre una grande influenza sulla sorte delle leggi. È giusto che la nazione sappia quali sono i motivi per cui modifichiamo il nostro modo di procedere nelle discussioni.

MOIA. Vi è un'altra considerazione per cui io sorgo ad appoggiare la mozione dell'onorevole Sineo.

La proposta che ho avuto l'onore di fare, ha sollevato una quistione costituzionale, giacchè si è detto che era contraria allo Statuto. La Commissione che era incaricata di esaminare quella proposta non ha riferito sopra la medesima, come mi riservo di provare quando verrà in discussione. Io credo che una quistione la quale implica l'interpretazione dello Statuto non sia conveniente discuterla in seduta segreta.

Qualora prevalesse l'opinione di coloro i quali credono che questa proposta non sia contraria allo Statuto, bisogna che il pubblico conosca non solo la deliberazione della Camera in proposito, ma altresì le ragioni che hanno determinato e servono a giustificare quella deliberazione.

Per queste ragioni principalmente io giudico che sarebbe più conveniente che la mia proposta venisse discussa in seduta pubblica.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti la proposta fatta dagli onorevoli deputati che ho testè nominati.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

FARINA P. Mi pare che, essendosi fatto un eccitamento, si potrebbe mettere ai voti se la Camera intenda di discutere questa materia in seduta pubblica.

PRESIDENTE. Non v'ha dubbio che al momento in cui la Camera ha deliberato di non voler ammettere la discussione segreta, questa materia dovrà essere discussa in seduta pubblica, nel giorno che la Camera vorrà indicare per la sua discussione.

Dovendosi adunque deliberare su questo, io proporrei che venisse posta all'ordine del giorno dopo la votazione della legge che ci occupa attualmente.

QUAGLIA. Pregherei la Camera di volerla porre dopo la votazione del progetto di legge intorno alle fortificazioni di Alessandria.

DEMARIA. Come uno dei sottoscrittori della proposta e consapevole delle intenzioni della maggior parte di quelli che la segnarono, debbo dire che il nostro scopo essenziale era che il più sollecitamente che fosse possibile si mettessero in discussione i mezzi di far cessare uno stato di cose che noi deploriamo, vale a dire la lentezza con cui per difficile completamento del numero legale la Camera può nelle sue deliberazioni procedere. A noi avrebbe parso più conveniente che la discussione fosse fatta in Comitato segreto; però ci basta che sia raggiunto lo scopo principale; ma ci pare che questa discussione dovrebbe aver luogo il più sollecitamente possibile, e non ritardare più a lungo la decisione che la Camera possa prendere. Perciò prego la Camera, e la prego pure in nome di quelli che con me sottoscrissero, che voglia accettare la proposta del presidente, cioè, che immediatamente dopo la votazione della legge che da alcuni giorni ci occupa, venga in discussione la proposta della Commissione relativa al regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io invece proporrei che la discussione intorno alle modificazioni da introdursi nel regolamento della Camera venisse in seguito alle materie che si trovano all'ordine del giorno, cioè a dire dopo la discussione sul progetto di legge relativo alle opere da aggiungersi alla cittadella di Alessandria.

Mi pare che ognuno può subito scorgere il motivo particolare che mi spinge a quest'istanza. Siccome queste opere furono dal Governo iniziate sotto la sua responsabilità, perchè credeva che vi fosse urgenza d'intraprenderle, non si può dare ai lavori tutto quello sviluppo che richiede veramente la loro importanza, se la Camera non si pronunzia in proposito. Qualora poi la Camera non accettasse il progetto, allora bisognerebbe sospendere immediatamente i lavori per non sprecare altro danaro; se invece la Camera lo approva, saranno spinti i lavori con maggiore alacrità. L'importanza adunque e l'urgenza di questa legge mi pare che debbano persuadere la Camera essere necessario discuterla al più presto.

La discussione sul regolamento della Camera può avere una certa importanza, ma non può sicuramente averla maggiore di quella che io accennava. Quindi io proporrei che la discussione sulle modificazioni da introdursi in quel regolamento venisse posta all'ordine del giorno dopo la votazione del progetto di legge sulle fortificazioni di Alessandria.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io appoggio la proposta dell'onorevole ministro. Ogni questione che implichi il pensiero della difesa nazionale deve avere la preminenza. Inoltre io aveva chiesto la parola quando l'onorevole Demaria parlava di cessazione di scandalo.

DEMARIA. No, non ho parlato di scandalo, parlava di lamentevole stato.

VALERIO. È un equivalente.

DEMARIA. Mi perdoni, io ho detto l'attuale stato di lentezza delle nostre deliberazioni.

VALERIO. Ebbene, io dico che quest'accusa che continuamente si porta contro il modo con cui procedono le deliberazioni del Parlamento, è dannosa alla dignità di questo, è contraria al vero. Io dico che, se ha nome *Parlamento*, si è perchè vi si parli; se avessero voluto che non si parlasse, l'avrebbero chiamato, a mo' d'esempio, *Tacimento.* (*Ilarità*)

DEMARIA. Domando la parola.

VALERIO. Inoltre faccio osservare che non vi è Parlamento europeo il quale si occupi con tanta tenacità, con tanta costanza, con tanto disinteresse della cosa pubblica, quanto il subalpino, anzi con tanta rapidità; imperocchè non vi è Parlamento al mondo che nello stesso spazio di tempo abbia fatte tante leggi quante noi ne facemmo.

Non dico che non le abbia fatte migliori, non siederei sui banchi della minoranza se le credessi ottime, ma sfido chiunque a citarmi un altro Parlamento che abbia fatte tante leggi, che abbia tenuto delle Sessioni legislative così lunghe, di sei, di otto e persino nove mesi, che abbia seduto tutti quanti i giorni come il nostro.

Il Parlamento belga, ad esempio, non siede ordinariamente che tre o quattro volte la settimana; le sue sedute non durano mai più di due ore, e le sue Sessioni non vanno oltre i quattro mesi, e si noti che quei deputati sono pagati. Noi, deputati piemontesi, possiamo dire con giusto orgoglio che, non pagati, stiamo otto mesi dell'anno in Sessione, ci raduniamo tutti i giorni, assistiamo alle Commissioni quando i nostri colleghi ci fanno l'onore di sceglierci, e abbiamo fatto una tal massa di lavori, cui nessun Parlamento può eguagliare.

Per conseguenza, a nome della dignità del paese che rappresentiamo, a nome della dignità del Parlamento in cui sediamo, a nome della dignità degli elettori che ci hanno qui mandati, respingo tutta questa serie di rimproveri mal fondati che vengono tratto tratto lanciati contro il Parlamento nazionale.

MOIA. Benchè io sieda da quel lato della Camera che è accusato ordinariamente di abbandonarsi ad utopie, dichiaro che nelle questioni pratiche come è questa non amo nè le frasi sonore nè le proteste pompose di dignità del Parlamento, di patriottismo e che so io, le quali nel nostro caso ci entrano, a mio credere, come il diavolo nel *Pater noster.* (*Viva ilarità*)

VALERIO. Domando la parola.

MOIA. L'onorevole Quaglia ed il signor ministro della pubblica istruzione hanno detto che le fortificazioni d'Alessandria sono di altissimo interesse. Nessuno lo contesta ed io sarei certamente l'ultimo a farlo.

L'onorevole Valerio ha detto che il nostro Parlamento è indefesso, che ha lavorato molto, che chiamandosi Parlamento deve parlare e non tacere. Neanche questo io voglio contestare, e la proposta da me fatta non tende per alcun verso a menomare la dignità del Parlamento, nè poteva sicuramente ridurlo al silenzio; anzi essa ha per effetto di dargli maggior facilità di parlare (*Si ride*): giacchè, se adesso il regolamento non permette ad un oratore di parlare se non vi sono 103 deputati presenti, la mia proposta, che permette di

parlare anche quando non vi sono che 51 deputati, faciliterà evidentemente la facoltà di parlare che hanno i deputati. (*Ilarità*)

Ma lasciamo da parte queste cose, che non penetrano nel midollo della quistione, ed entriamo nella via pratica.

Comincio per dire che quando la Camera ha mandato alla Commissione ad esaminare la mia proposta, era nell'intendimento evidente che fosse discussa immediatamente, giacchè essa dichiarava di volere che andasse disgiunta dalla discussione di quelle altre modificazioni del regolamento che erano già state proposte, e le diede incarico preciso di stralciarla dalle medesime, perchè credeva che la discussione isolata di quella proposta non potesse portare una gran perdita di tempo; ed io sono persuaso che, se all'indomani della distribuzione della relazione fosse stata dibattuta quella proposta, si sarebbe impiegato molto minor tempo a risolverla di quello che noi abbiamo perduto per aspettare in parecchie sedute che la Camera fosse in numero. Per conseguenza la mia proposta, oltre al non offendere per nulla la dignità del Parlamento, lungi dal rallentare, accelererebbe anzi l'adozione dei rimanenti articoli della legge che stiamo da più giorni discutendo, ed anche quella delle fortificazioni d'Alessandria.

La mia proposta è semplicissima; non si tratta che di decidere se non sia in contraddizione colla lettera dello Statuto come sembra a taluni. È pertanto una quistione meramente di diritto; in ciò non v'ha bisogno nè di dati statistici nè di relazioni di fatti, ed è di sua natura brevissima, e non credo che la Camera vi possa impiegare attorno più di due o tre ore di discussione. E se noi adotteremo il sistema che quando sono presenti cinquanta deputati si possa discutere, potremo cominciare la seduta ad un'ora e mezzo a luogo delle due o due ed un quarto, ed in meno di una settimana avremo guadagnato il tempo che avremo potuto impiegare nel discutere tale proposta.

Pregherei pertanto la Camera, nell'interesse della brevità delle discussioni, di volerla mettere all'ordine del giorno nel più breve termine possibile.

DEMARIA. Io non ebbi certo la fortuna di essere ascoltato dal deputato Valerio, poichè mi sono sentito accusare di aver voluto accusare e di avere parlato di scandali, mentre non ho mai pronunciato questa parola; però io debbo respingere assolutamente il significato che ha dato alle mie parole il deputato Valerio. A me, quanto ad altri che molto ne parlano, sta a cuore altamente la dignità della nazione e del Parlamento, e, se avessi creduto che le mie parole potessero avere quella malefica influenza a cui accennò l'onorevole Valerio, io certo non le avrei pronunziate; ma le ho pronunziate perchè non si trattava che di constatare un fatto.

Signori, io non sono dei membri meno assidui a queste sedute, nè soglio lasciare il mio posto se non se quando è esaurito l'ordine del giorno; ma ho dovuto accertarmi, e i miei colleghi con me, che un terzo del tempo che passiamo qui lo passiamo inutilmente: abbiamo dovuto perciò di necessità avvertire questo fatto e vedere se non vi era rimedio a portarvi, se non vi era il mezzo di fare in modo che si utilizzasse di più il tempo che si passa qui. Ecco le ragioni della proposta che si è fatta senza la menoma intenzione di offendere in veruna guisa la dignità del Parlamento. Io insisto perciò nella proposizione fatta che, al più presto che sia possibile, si adotti qualche norma onde rendere più utile il tempo impiegato nelle nostre sedute, e, a tal uopo, persisto a credere, nonostante le osservazioni state fatte dal signor ministro, che sarebbe vantaggioso assai per la discussione più rapida della legge sulle fortificazioni d'Alessandria, qualora le modificazioni da recarsi al regolamento fossero poste all'ordine del giorno appena votata la legge sull'abolizione della tassa degli interessi che ora è sottoposta alla deliberazione della Camera.

VALERIO. L'onorevole Demaria mi fa rimprovero di avergli apposto a torto che egli abbia gridato allo scandalo.

Ma egli è evidente che col ripetere continuamente che i deputati sono negligenti, che vengono tardi, che non fanno il loro dovere, si produce uno scandalo; ed è appunto contro questo sentimento che si spande nel paese che io intendo protestare e che protesto.

L'onorevole Demaria dice che alcuni deputati vengono tardi; ma io vi domando: avete mai visto un'adunanza di cittadini, i quali non siano scolari, in cui non succeda la stessa cosa? Mi si contesti quanto ho citato relativamente a tutti quanti i Parlamenti europei e mi si dica se vi è Parlamento che abbia fatto o faccia più di quello che fa il nostro.

Ciò di cui si muove tanto e così ingiusto lamento è nella natura stessa delle cose (quando a rappresentanti della nazione sono scelti uomini di età matura) e veggo che i capelli bianchi, brizzolati e le teste calve non mancano nel nostro Parlamento. Si deve supporre che questi uomini abbiano senno ed abbiano anche delle gravi occupazioni, e che quindi essi occupino nel Parlamento tutto quel tempo di cui possono disporre. Io non ho mai veduto che una riunione di molte persone sia esattamente precisa, se non sia quella dei soldati del ministro La Marmora o degli scolari del ministro Lanza. (*Si ride*) Tutti gli altri assembramenti sono press'a poco come il nostro; i più anzi sono ancora meno esatti all'ora del convegno, perchè non tutti gli uomini si possono assoggettare ad una disciplina scolastica e militare.

L'onorevole Moia ha detto che la sua proposta non avrebbe occupato molto spazio di tempo. Se io non m'inganno, credo che la Commissione nella sua relazione ha scartata intieramente la sua proposta, ed invece di essa ci ha sottoposto una deliberazione che capovolge intieramente il nostro regolamento. Ed io vi so dire che, avendo preso parte ad una Commissione nominata già per rivedere il nostro regolamento, presieduta allora dal compianto Pinelli, e di cui faceva parte il pregiato nostro antico collega il conte Balbo; da quanto ho veduto allora, io vi so dire che quando una simile quistione venga portata in Parlamento, essa ci dovrà trattenere molti e molti giorni, perchè non vi è questione più complicata, più difficile, più spinosa, e in cui tanti siano chiamati a prendere la parola, quanto una discussione che capovolge intieramente il nostro regolamento.

Io quindi rinnovo la proposta, appoggiando anche in ciò il voto degli onorevoli signor ministro dell'istruzione pubblica e generale Quaglia, affinchè la legge, la quale implica un pensiero di dignità nazionale, quale è quella delle fortificazioni di Alessandria, non venga posposta a nessun'altra discussione.

MOIA. È verissimo quanto ha detto l'onorevole Valerio che, se si volesse discutere la proposta della Commissione, la quale implica una radicale riforma del nostro regolamento, la cosa potrebbe andare molto in lungo; ma, siccome la Camera ha dato espresso incarico a quella Commissione di riferire solamente ed esclusivamente sulla mia proposta, io mi riservava, quando la discussione della proposta della Commissione si fosse intavolata, di richiamare la Camera alla sua prima deliberazione, di lasciare cioè assolutamente in disparte la proposta della Commissione per discutere soltanto la mia; giacchè, se essa dichiarò che questa proposta è contraria al senso letterale dello Statuto, io mi ricordo pure che l'onore-

vole presidente del Consiglio disse che, quando fosse venuta la discussione, non sarebbe stato difficile di provare che lo Statuto non osta per nulla che venga adottata.

Se dunque la Camera ritiene che si debba discutere sulla mia proposta, noi non cadremo nell'inconveniente molto opportunamente accennato dall'onorevole Valerio.

PRESIDENTE. È stato proposto che la riforma da introdursi nel regolamento della Camera sia posta all'ordine del giorno dopo il progetto di legge intorno alle fortificazioni di Alessandria. Io interrogo...

ASPRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Asproni ha facoltà di parlare.

ASPRONI. Dal saggio che abbiamo sempre quando si pone in discussione un articolo di riforma del regolamento, possiamo conghietturare quale sarà la discussione allorchè verrà l'argomento in merito. Se noi ci occupiamo del regolamento, io prevedo che saremo obbligati o di strozzare la discussione o di perdere i frutti della Sessione.

Per me io credo che si possa trovare qualche temperamento equo, mercè cui si possa continuare ad andare avanti come abbiamo fatto sin qui e non perdere i benefizi del tempo, che infallantemente li perderemmo se noi c'ingolfassimo nella discussione del regolamento sul modo di dirigere le discussioni. Sono presentati molti progetti di legge importanti e vitali, i quali sono aspettati e desiderati dalla nazione. Io quindi non posso associarmi a coloro che fanno istanza di mettere all'ordine del giorno immediatamente, prima ancora della legge sulle fortificazioni di Alessandria, la riforma del nostro regolamento.

Io sono dispostissimo a dare il voto a tutto quanto tenda ad agevolare la pronta discussione, perchè a noi altri Sardi, di preferenza, riesce penoso il dover prolungare il soggiorno lontani dalle nostre case; ma al tempo stesso io veggo il pericolo, anzi la certezza di cacciarci in un labirinto da cui non usciremmo così facilmente e non potremmo votare le leggi che sono aspettate dalla nazione.

Voto quindi contro questa proposta.

PRESIDENTE. Sonosi fatte due proposte: l'una che si discuta la riforma del regolamento subito dopo il progetto di legge che è ora in discussione; l'altra che sia posta invece all'ordine del giorno subito dopo la legge intorno alle fortificazioni d'Alessandria.

Pongo prima ai voti quest'ultima proposta.

(È approvata.)

Sarà dunque posta all'ordine del giorno dopo la discussione del progetto relativo alle fortificazioni di Alessandria.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA TASSA DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge relativo all'abolizione della tassa degli interessi.

La Camera ha adottato ieri le tre prime parti dell'articolo 1 della Commissione.

Fra gli emendamenti che erano stati proposti ve n'era uno del deputato Guillet, il quale è già stato discusso, e che aveva per iscopo, ritenute le disposizioni dell'articolo 1 della Commissione, di fare un'aggiunta, in seguito alle parole: *L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti*, così concepita:

« Tuttavia i tribunali potranno ridurre l'interesse convenzionale allorquando sarà eccessivo.

« La misura dell'interesse è eccessiva allorquando supera il corso ordinario, tenuto conto del pericolo che corre il mutuante di perdere il suo capitale. »

Pongo ai voti quest'aggiunta.

(È rigettata.)

Rimane a deliberarsi sul quarto capoverso dell'articolo della Commissione, così concepito:

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale dovrà risultare da atto scritto. Nelle commerciali si potrà convenire nei modi ammessi dalle leggi e dagli usi che regolano il commercio. »

SINEO. Qui, o signori, la questione prende delle minime proporzioni; si tratta unicamente di tenuissime somme e di piccoli interessi. Ma la Camera intende di essere giusta per tutti. Il Codice civile provvede a tutti i mutui che eccedono le lire 300. Non permette la prova testimoniale nè pel capitale nè per gl'interessi.

Si tratta di vedere se convenga di estendere questa sanzione anche ai mutui al disotto delle lire 300. Io non lo credo. Un mutuo inferiore a lire 300 si fa spesse volte da mano a mano, senza ricorrere ad alcuna scrittura; ed ancorchè sia somma tenuissima, per quegli che ha mezzi ristrettissimi, che fa quell'opera certe volte per beneficenza, è anche d'uopo che egli possa avere quel piccolo interesse: volete che per questo sia necessario di ricorrere ad una scrittura? Voi lasciate in vigore la legge che ammette la prova testimoniale per un capitale di lire 300, e volete che si debba ricorrere alla scrittura per gl'interessi di un capitale di lire 20? Mi pare che ci è contraddizione, e che non sia nemmanco nella dignità del Parlamento, visto che noi non gioviamo ad alcuno, di occuparsi di una questione come questa. Io penso che questa modificazione debba essere respinta. Se non che questa proposta che vi fa la Commissione, forse senza avere avvertito in quali piccole proporzioni essa poteva essere applicata, prova che la Commissione ha sentita la necessità di apportare qualche temperamento a quella illimitata disposizione per cui volle che non ci fosse più fissazione di tassa. In questo caso, o signori, io vi dirò: se riconoscete che sia necessario qualche temperamento, adottate una disposizione seria, non una disposizione illusoria; non lasciate che la legge possa essere accusata di volere l'apparenza della moderazione, non la realtà.

La considerazione che ho esposta circa l'articolo in discussione, si può applicare a tutti gli altri temperamenti che sono scritti negli articoli successivi. Essi sono cinque, compreso quello di cui ho parlato, e tutti cinque, se si analizzano esattamente, sono mere illusioni, non producono assolutamente nessun effetto; e non è della dignità della Camera l'adottare temperamenti i quali non conducano ad alcun risultato.

Così, a cagion d'esempio, il temperamento proposto nell'articolo 4, di cui si è fatto spesse volte cenno nel corso della discussione, si è detto da taluni che non è dignitoso e che è anche immorale. Io approvo tutto quello che si è detto contro questo articolo, ma mi pare che c'è ancora qualche cosa da dire; per un atto legislativo c'è ancora qualche cosa di peggio che l'essere immorale: esso è ridicolo.

L'articolo 4 è ridicolo, perchè lascia adito ad una frode troppo facile; se stabilite che in un mutuo contratto per dieci anni, qualora l'interesse sia troppo gravoso, sia permesso al mutuante di sciogliere il contratto e di restituire il capitale, accadrà che pel primo anno si fisserà un interesse

enorme e per gli anni successivi si stabilirà il 5 per cento. Siccome voi permettete che l'interesse salga persino al 50 per cento, quello che vorrà avere un interesse del 10 per cento stabilirà che pel primo anno si paghi il 50 per cento e per gli anni successivi il 5.

Naturalmente, dopo aver pagato il 50 per cento non converrà più restituire il danaro. Questo è uno dei molti mezzi con cui si può far frode a quella disposizione; e non sarebbe neanche una frode, perchè voi stessi avete proclamato ieri che si può stipulare il 50 per cento, e chi lo facesse farebbe cosa lecita nè potrebbe essere dai tribunali condannato. Voi vedete adunque, o signori, che questo temperamento da voi proposto non può considerarsi come reale.

Così nell'articolo 6 voi dite che: « le disposizioni concernenti l'interesse convenzionale contenute nell'articolo 1 della presente legge non andranno in vigore, relativamente ai crediti guarentiti con ipoteca, che un anno dopo la promulgazione di questa legge. »

Con questo a prima giunta si penserà aver favorito i piccoli proprietari di stabili. Ma anche qui vi è una fallacia facile a svelare, poichè il dire che non va in vigore nel primo anno, non impedisce che tutti siano avvertiti che lo andrà nel secondo e possano prendere le loro precauzioni per esercitare, appena scaduto l'anno, tutti i diritti che loro vengono da questa legge. Del resto, come osservava ieri l'onorevole Torelli, la disposizione di cui vi occupate, se può essere nociva a un gran numero di cittadini, lo sarà specialmente per quelli che hanno debiti in scadenza nel primo anno; ora per questi non provvedete in nessun modo.

Ecco la sola questione di cui deve, secondo me, occuparsi la Camera: o si vogliono temperamenti, e allora bisogna stabilirli reali e non illusorii; o non si vogliono temperamenti, e allora abbandoniamo queste disposizioni che neppure convengono al decoro legislativo, poichè non sono che mere apparenze, sono misure fallaci che non hanno nulla di serio, non hanno merito di sorta.

Ho già manifestato il mio avviso, credo che ci vogliono temperamenti reali ed effettivi; da questo non mi dissuade la dimostrazione aritmetica dell'onorevole Torelli. Egli ritiene che i crediti ipotecari che calcola ascendere, per quest'anno, a 130 milioni, sono sufficientemente guarentiti per questa circostanza che, se i capitalisti creditori dei 130 milioni volessero ritirarli, dovrebbero pur cercare altri impieghi ai loro fondi. Se questi capitali si investono in azioni industriali, dice egli, od in cartelle del debito pubblico, faranno necessariamente rialzare il valore di questi titoli e ribassare conseguentemente l'interesse in genere, e quindi anche l'interesse dei crediti ipotecari.

Questo è uno di quegli argomenti che a prima giunta producono effetto, ma non hanno niente di solido. I creditori dei 130 milioni sanno benissimo fare i loro calcoli; ancorchè dovessero perdere un anno d'interesse o lasciare nei loro scrigni il capitale che ritrarrebbero, essi otterrebbero sempre un così enorme profitto nel seguito, che sarebbero assai largamente compensati di quella perdita. Infatti, quand'essi ritenessero per un anno quei 130 milioni nei loro scrigni, accadrebbe che i proprietari, ai cui fondi erano applicati questi 130 milioni, dovrebbero lasciar subastare i loro beni, e si sa a qual prezzo si vendano gli stabili subastati, e perciò i creditori potrebbero comprare i fondi colla metà del capitale che avrebbero ritirato. In tal guisa, dopo aver tenuto per un anno nei loro scrigni i propri capitali, verrebbero a raddoppiarli impiegandoli nelle terre che erano da prima ipotecate a loro guarentigia. Se non che questo non accadrà, perchè il piccolo proprietario piuttosto che vedersi subastato lo stabile, farà qualunque sacrifizio, pagherà il 10, il 12, il 25 per cento. Se nello stato attuale delle cose non si provvede con qualche rimedio, sicuramente avverranno tutte quelle deplorabili conseguenze che furono lungamente dimostrate ad evidenza da vari oratori, e sulle quali non cerco di ritornare.

Io domando alla Camera che essa usi in questa di quella logica sincerità che essa ama di portare nelle sue sanzioni legislative; se crede un temperamento necessario, lo adotti reale ed efficace; se non lo stima necessario, ripudi tutte queste disposizioni che sono in parte illusorie ed in parte persino ridicole.

CAVALLINI. L'onorevole Sineo ha fatto varie osservazioni non tanto contro l'articolo primo del progetto, quanto contro le disposizioni contenute nei successivi articoli 4, 5 e 6. Siccome la discussione versa attualmente intorno all'ultimo alinea dell'articolo 1, così io mi limiterò a parlare soltanto di questo.

Se i membri della Commissione andavano facilmente fra loro d'accordo intorno al principio che informa il progetto di legge, alla libertà cioè assoluta ed illimitata da lasciarsi ai contraenti sul tasso dell'interesse, lo stesso però non avvenne circa le diverse cautele e guarentigie che vennero proposte per l'applicazione della legge stessa, sia circa alla prova del contratto, sia circa al tempo in cui la legge doveva andare in osservanza.

Limitandomi per ora a discorrere della prova, egli è evidente che tanto la proposta del Ministero, quanto quella della Commissione, contenute nell'ultimo alinea dell'articolo 1 del rispettivo loro progetto, derogano alle disposizioni contenute nel Codice civile. Il Codice civile richiede bensì per la validità di alcuni contratti l'atto pubblico, sotto pena di nullità, ma non fa dipendere mai la validità di alcun contratto dalla esistenza d'una semplice privata scrittura.

Tutti i contratti i quali possono farsi per scrittura privata, possono pure stipularsi verbalmente, colla sola differenza che colui il quale stipula il suo contratto per privata scrittura ha in suo favore la prova risultante dallo stesso atto scritto; mentre invece a colui che contrattò verbalmente incumbe l'obbligo di fornire le prova del suo contratto, e non può ricorrere alla prova per mezzo di testimoni, quando l'oggetto della convenzione eccede le lire 300.

Ma se è certo che in questi casi non si potrà somministrare la prova del contratto col mezzo di testimoni, non è meno certo che si potranno fornire tutte le altre prove dalla legge non vietate, come sono quelle che si ricavano dalla confessione giudiciale e dal giuramento, il quale anzi, a termini dell'articolo 1474 del nostro Codice civile, può essere sempre deferito in qualunque specie di controversia civile, salvo, ben inteso, i casi, in cui a tenore, per esempio, dell'articolo 1412, per la validità della convenzione, si richiegga un pubblico atto.

Secondo l'economia del nostro Codice è incontrastabile pertanto che il contratto di mutuo semplice, non garantito cioè da ipoteca, è valido col solo consenso delle due parti contraenti senza che sia mestieri di farne constare da atto scritto, e questa è la legislazione che ci resse sin qui.

Ma è egli conveniente di derogare ora a tale disposizione di legge? Il Ministero e la maggioranza della Commissione si pronunciarono affermativamente, con questa divergenza però fra loro, che il primo propone la privata scrittura per il solo caso in cui l'interesse convenzionale superi il tasso legale, e la Commissione invece richiede l'atto scritto, tanto nei casi

in cui l'interesse convenzionale superi la misura legale, quanto in quelli in cui sia minore; fosse anche soltanto del tre, del due, dell'uno per cento.

Io, sebbene membro della Commissione, debbo dichiarare che dei due progetti preferisco quello del Ministero, ed eccone le ragioni. Da una legislazione che ammette l'interesse del mutuo nella sola misura del cinque per cento in materia civile, e del sei per cento in materia commerciale, noi passiamo ad un'altra che lascia pienissima libertà ai contraenti di stipulare qualunque saggio dell'interesse, per elevato, per enorme che possa essere. Vi possono dunque essere dei casi gravissimi che abbiano non lievi conseguenze.

Ora è massima dei legislatori di ordinare delle cautele, delle guarentigie, delle formalità per i contratti di una certa importanza; colui il quale deve stipulare per iscritto il suo contratto, generalmente pone maggiore attenzione sugli effetti che possa produrre. Così essendo la cosa, pare utile lo stabilire che l'interesse del mutuo debba risultare per iscritto ogniqualvolta ecceda la meta legale.

Evidentemente è un vantaggio questo che si farebbe al debitore, con assicurarlo che non sarà tenuto mai a corrispondere un interesse maggiore della tassa legale, se tale interesse non fu stipulato per mezzo di una scrittura. Ma negli altri casi nei quali fosse convenuto l'interesse del due, del tre per cento soltanto, un interesse insomma minore del legale, il debitore non avrebbe nulla a temere, e pare perciò che si possano senza pericolo di sorta applicarsi le disposizioni del Codice civile.

L'onorevole Sineo diceva che era quasi ridicolo derogare in questa parte al Codice, ed obbligare i contraenti ad addivenire ad una scrittura per trenta o quaranta lire. Ma è ovvio l'osservare che altro è parlare della somma mutuata ossia del capitale dato a mutuo, ed altro il parlare della misura degli interessi.

Quanto al mutuo del capitale che per sè è gratuito, e non produce perciò interesse che in forza o della legge o di una convenzione, non si tratta di innovare per nulla al Codice civile. Riguardo agl'interessi del mutuo stesso, non pare inutile, come ebbi già l'onore di osservare, di stabilire qualche formalità nel solo caso che eccedano il tasso legale.

Trattandosi poi di capitali considerevoli ed ingenti, l'interesse dell'uno o due per cento in più può costituire delle somme rilevanti di migliaia di lire, e non solo di trenta o quaranta lire, come pareva all'onorevole Sineo.

Io quindi propongo per emendamento all'alinea della Commissione, l'alinea proposto dal Ministero; e sia che venga accettata l'una che l'altra proposta, d'accordo in ciò con tutti i membri della Commissione, aggiungerei, dopo le parole « dovrà risultare da atto scritto, » queste altre: « esclusa qualunque altra prova. » E ciò per escludere ogni dubbio che fosse ammessibile altra prova, e specialmente il giuramento, secondo quanto vedesi stabilito dall'articolo 1412 del Codice civile per i contratti ivi contemplati, nel quale non solo si esige l'atto pubblico sotto pena di nullità, ma si aggiunge ancora espressamente che non si ammette verun'altra prova.

FARINA P. Nel seno della Commissione mi si affacciarono le osservazioni stesse che, molto opportunamente in questa parte, ha messo in campo l'onorevole Sineo; sembrava a me che, trattandosi di portare un'innovazione al sistema vigente, fosse bensì necessario innovare quanto alla tassa dell'interesse, ma non fosse menomamente necessario innovare in un'altra parte affatto distinta, che è quella che concerne la forma dei contratti. Questa quistione è affatto separata da quella relativa alla tassa o all'ammontare dell'interesse, e non ha con quella veruna connessione.

Ora, dacchè egli è indubitato che per i contratti al disotto di lire 300 è ammessa per il debito principale la prova testimoniale, io domando: perchè la si vorrà escludere per l'accessorio, che è l'interesse? Se voi l'ammettete pel principale, perchè volete rifiutarla pel secondario e meno importante? Messa in campo questa quistione, parmi non si possa decidere altrimenti, se non se lasciando sussistere, quanto alla forma delle convenzioni, il disposto del Codice civile.

Nell'innovare ai Codici, che sono edifizi legislativi complessi, bisogna andare a rilento, perchè da queste innovazioni, fatte per incidenza e senza studi preventivi, ne vengono delle contraddizioni e degli inconvenienti, ai quali non si è punto previsto quando in una questione relativa a tutt'altra materia si venne incidentemente ad alterare l'economia delle disposizioni del Codice stesso.

Siccome, ripeto, quest'innovazione non è menomamente necessaria nè conveniente, mi pare, al sistema principale della legge, che è quello della libertà dell'interesse, sembrava a me che su questo punto non si dovesse menomamente innovare la legge generale. Io ho fatta questa quistione nel seno della Commissione; ma, essendo rimasto in minoranza, naturalmente non l'ho potuta far prevalere. Io la sottopongo alla Camera; se essa la ravvisa conveniente, introduca la modificazione che crede opportuna nella disposizione dell'articolo e questa modificazione si può introdurre assai facilmente con una parola soltanto e adottando la redazione del Ministero.

Si verrebbe in questo caso a concepire l'ultimo alinea dell'articolo 1 in questo modo:

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti, e quando supera la tassa dell'interesse legale deve risultare da convenzione scritta, eccetto i casi in cui le leggi *commerciali* (dice l'articolo), ed io direi: le leggi *civili* e commerciali permettono di provare altrimenti l'obbligazione principale. »

Con ciò mi sembra che si lascierebbe intatto l'edificio di codificazione che concerne la forma dei contratti, e si ammetterebbe nello stesso tempo quella maggior latitudine relativa all'interesse che ha formato fin qui il tema delle discussioni della Camera. Del resto io sottopongo quest'emendamento alla saviezza della Camera. Se crede di adottarlo, lo faccia; se no, io voterò egualmente la legge.

CAVOUR G., *relatore*. Il relatore della Commissione si trova in una posizione assai spinosa e alquanto strana. La maggioranza della Commissione si trova in ora spostata.

La disposizione che abbiamo avuto l'onore di presentare alla Camera era stata vivamente impugnata nel seno della Commissione dall'onorevole Paolo Farina colle stesse ragioni che egli ha ora addotte. Nella Commissione però egli era rimasto in minoranza. A formare la maggioranza in senso opposto era concorso anche l'onorevole Cavallini, il quale, edotto dalla discussione e da maggiori riflessi, ha mutato parere...

CAVALLINI. Domando la parola.

CAVOUR G., *relatore*... ed ora si accosterebbe ad un'altra opinione. Io dichiaro però di non fargli alcun rimprovero; perchè anzi è proprio del sapiente il mutar consiglio (*Si ride*) quando riconosca essere la cosa diversamente da quello che egli credeva.

Dirò ora i motivi per cui la Commissione ha stimato di dovere, non solo adottare il temperamento del Ministero, ma pur anche andare alquanto più in là. Bisogna riflettere che

l'attuazione di questa legge produrrà alcuni effetti che hanno una certa gravità, e che bisogna ben ponderare. Nelle città in cui non esistono Monti di Pietà, oppure in quelle in cui queste istituzioni sono povere e non possono venire in sussidio a tutti i bisogni della classe indigente, vedremo dopo promulgata questa legge aprirsi certe botteghe in cui si faranno mutui ad interesse sopra pegni al mese, forse anche alla settimana; e ad un interesse che salirà forse al 30 al 40, al 50 per cento all'anno: stabilimenti in cui si darà danaro sopra pegno col patto anticretico, che tutti sanno essere molto pericoloso. Alcune famiglie impegneranno la loro pentola e perfino le loro coltri che servono a riparare i membri di queste famiglie dal freddo nell'inverno: questo commercio fatto da negozianti particolari è molto pericoloso. In Inghilterra, dove si è ammessa la libertà d'interesse, vi sono però misure speciali per questi negozianti, che si chiamano *pawnbrokers*, i quali fanno tali mutui: e noi crediamo che uno dei motivi che ha consigliato l'antica maggioranza della Commissione ad adottare questa misura, è il pericolo di questa usura al minuto.

Fu detto in questa discussione da molti valenti oratori che il prestito ad interesse era un contratto di una natura speciale che aveva qualche cosa di pericoloso. La storia lo attesta, come attesta pure che l'usura ha sempre fatto strage in mezzo alle popolazioni poco colte. Noi crediamo ora di poter lasciar libero l'interesse, perchè, a nostro parere, le popolazioni di questo Stato hanno raggiunto un grado di sviluppo intellettuale sufficiente per tutelare da sè i loro interessi.

Ma questa disposizione è specialmente innocua relativamente agli uomini piuttosto agiati, i quali non si trovano generalmente in estreme necessità. Se vi può essere dubbio che una classe della popolazione abbia ancora bisogno di tutela, non sono certo i mutuanti che prenderanno in imprestito somme cospicue, ma si è appunto la classe povera che abbisogna di speciale tutela.

Per impedire che vi siano questi enormi abusi nei contratti di prestito sopra pegni di oggetti necessari alla vita, è sembrato necessario di ammettere queste cautele. La Commissione anzi aveva già deliberato di adottare l'aggiunta delle parole indicate dall'onorevole Cavallini, giacchè tutti quelli che ammettevano l'articolo che stabilisce la necessità di un atto scritto, erano d'accordo di escludere ogni altra prova. Del resto, come ha già osservato benissimo l'onorevole Cavallini, il Codice civile esclude la prova testimoniale nei contratti che superano le 300 lire, ma non esclude le altre prove, specialmente non esclude il deferimento del giuramento, cosa che crediamo pericolosissima in un contratto che interessa specialmente le coscienze.

Tutti sanno che molte persone di timorata coscienza non credono che la legge civile, come rende lecita in faccia all'autorità pubblica possa parimente rendere anche onesta la percezione di un interesse superiore a ciò che si chiama il lucro cessante, superiore cioè a quello fruttato che si potrebbe ricavare da altri impieghi. L'opinione di queste persone è rispettabilissima e non bisogna urtarla di fronte; ma essa fa che possono nascere dei dubbi sulla legittimità di certi contratti, e quindi delle inquietudini in certe coscienze. Anche per questo abbiamo escluso dal numero delle prove il giuramento, che pure è dal Codice ammesso come prova di molti contratti.

In linea subordinata osservo che in qualunque ipotesi il progetto ministeriale dovrebbe essere modificato; nè credo il Ministero avrebbe difficoltà di farlo col parlare separatamente delle materie civili e delle commerciali. Per queste basta qualche volta una semplice lettera, un semplice fatto; per esempio, mandare una somma di danaro dicendo: *la mando in conto corrente:* queste parole *conto corrente* stabiliscono già che si deve pagare interesse. Dimodochè (e qui non posso più parlare a nome della maggioranza della Commissione) come semplice deputato mantengo la prima redazione come una mia proposta; in ogni caso accettando però l'aggiunta delle parole: *esclusa ogni altra prova.* Se poi si vuole ritornare al sistema ministeriale, mi pare necessario di separare la parte civile dalla parte commerciale.

Osservo ancora che in qualunque maniera non possiamo dire che non si porti al Codice un'innovazione collo stabilire una piena libertà d'interesse. Nessuno ha pure contestato che qualche pericolo ci possa essere, perchè lo hanno ammesso anche i più caldi fautori della legge. Laonde qualche speciale cautela nelle contrattazioni di mutuo ad interesse non è illogico di ammetterla, nè tutti saranno dell'opinione dell'onorevole Sineo, che parve disposto a passare, come dice il proverbio italiano, dall'asso al sei, ed a ripudiare ogni cautela sussidiaria, dacchè si tolse quella eccessiva della tassa impreteribile.

Noi, nel proporre una larga riforma, vogliamo pure che si proceda con cautela e prudenza, chè una certa misura di prudenza non è contraria ai canoni generali che regolano la condotta del legislatore. Del resto, la misura prudenziale di cui si tratta, non fu ravvisata come di grandissima importanza dalla Commissione, perchè ci fu molta perplessità nell'adottarla, e la maggioranza che l'adottò non fu che di un voto.

Per uscire dal nodo in cui ci troviamo, mi approprio la redazione della Commissione per proporla come deputato. Se poi questa redazione non verrà adottata, credo che coloro i quali sostengono la proposta ministeriale non avranno difficoltà a dividere la frase in due, ed a stabilire una disposizione per le materie meramente civili ed un'altra per le materie commerciali; giacchè non si può privare il commercio della facoltà di contrarre per semplice lettera: questo è ammesso in tutte le contrattazioni commerciali, ma nelle materie civili ciò sarebbe pericoloso. Nei casi stessi in cui il Codice civile vuole una convenzione scritta, sarebbe male il non voler continuare a mantenerla, tanto più che nessuno ha parlato di diminuire ancora le cautele che dà il Codice civile. Alcuni vogliono anzi accrescerle, nessuno ha proposto di diminuirle.

Devo ancora sentire qual sia l'opinione dell'onorevole signor ministro, il quale non ha aderito interamente all'emendamento della Commissione. Del resto, la Camera nella sua saviezza giudicherà del merito di questa delicata questione. Però la Commissione non ne fa una questione di principio, ma una questione di temperamento, ed i membri della medesima sono disposti a votare la legge, sia che passi o non passi questa disposizione.

CAVALLINI. Chiedo la parola per un fatto personale.

L'onorevole relatore ha detto che la maggioranza si è in certo qual modo spostata, perchè il commissario dell'ufficio III aveva cangiato parere.

Se, posteriormente al voto emesso nell'adunanza della Commissione, mi fossi persuaso d'essere caduto in errore, non avrei avuto difficoltà alcuna a dichiararlo alla Camera, perchè non avrei fatto che il puro mio dovere; ma, se l'opinione chel io ho ancora manifestato intorno alla preferenza a darsi a progetto del Ministero fosse stata contraria a quella emessa nel seno della Commissione, mi sarei fatto debito di avvertirlo espressamente alla Camera stessa. Io però non ho mu-

tato parere, epperò a me non è applicabile il motto del signor relatore.

Sulla proposta del deputato Farina Paolo si pose a partito, in primo luogo, se si dovesse derogare, quanto alla prova dell'interesse convenzionale, alle disposizioni contenute nel Codice civile. La maggioranza votò affermativamente, ed io votai con essa, perchè voleva l'atto scritto nei casi in cui l'interesse convenzionale superasse la tassa legale, come proponeva il Ministero. Si pose quindi ai voti la proposta ministeriale, e la maggioranza della Commissione la rigettò; io fui nella minoranza.

Si mise in ultimo ai voti la proposta per la necessità dell'atto scritto per l'interesse convenzionale, qualunque ne fosse il saggio, o maggiore o minore del legale, ed io, che in via subordinata preferiva quest'ultima proposta a quella del deputato Farina già rigettata, dovetti per necessità votarla e così formare col mio voto la maggioranza di tre a favore della medesima; perchè quando fosse stata respinta, come era stata quella del Ministero, rimanevano in vigore, anche quanto all'interesse convenzionale, tutte le disposizioni del Codice civile, e quindi inefficace e distrutto il voto precedentemente emesso sulla mozione Farina. Nel formare però, mio malgrado, tale maggioranza, dichiarai alla Commissione immediatamente che io mi riservava il diritto di sostenere nel seno della Camera il progetto ministeriale.

Faccio appello alla lealtà dello stesso relatore e degli altri tre membri della Commissione che erano presenti alla discussione e votazione, se le cose non seguirono precisamente come le ho ora esposte.

Chiesi la parola soltanto per un fatto personale; ma, se me lo si permette, posto che l'ho, vorrei fare anche qualche osservazione contro la proposta del deputato Paolo Farina. Io credo che la sua proposta non sia ammessibile perchè inutile. Diffatti, egli per una parte ammette la privata scrittura per la stipulazione dell'interesse convenzionale quando supera la ragion legale, ma per l'altra vuole che sia pure ammessibile qualunque altra prova, quando le leggi civili o commerciali lo permettono.

Ora, siccome io ho nel primo mio discorso dimostrato che per la validità del mutuo il Codice civile non richiede veruna formalità di scritto, ed ammette perciò qualunque prova, ed anche la testimoniale quando la somma mutuata non eccede le lire 300, così ne verrebbe che la prova della scrittura potrebbe essere distrutta da altre prove, lo che non potrebbe ammettersi perchè così non si raggiungerebbe veruno scopo.

Soggiungo ancora che il deputato Farina proponeva l'aggiunta di cui ho fatto parola unicamente per non derogare alle disposizioni del Codice civile; ma evidentemente egli vi derogherebbe egualmente, perchè la privata scrittura, secondo lo stesso Codice, non sarebbe neppure necessaria quando si pattuisse nel mutuo semplice un interesse maggiore del legale.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Come diceva opportunamente nelle sue prime osservazioni l'onorevole Cavallini, non essendo finora in discussione che l'articolo 1, riesce inutile per ora di rispondere alle osservazioni anticipatamente fatte dal deputato Sineo intorno all'articolo 4 e agli articoli successivi.

Io mi limiterò pertanto a spiegare le intenzioni del Ministero intorno alle questioni sorte nel seno stesso della Commissione sulla parte dell'articolo 1 che discutiamo.

La minoranza della Commissione proponendo, in via di emendamento al progetto della Commissione, di ristabilire la proposta del Ministero, il quale voleva che si richiedesse la stipulazione degli interessi allora soltanto che questi interessi eccedano la tassa legale, parrebbe che il Ministero dovesse appoggiare la proposta di essa minoranza.

Tuttavia io dichiaro schiettamente che le osservazioni fatte dall'onorevole relatore nella relazione, e ripetute or ora alla Camera, mi hanno fatto molta impressione, e che mi colpì anche il riflesso che nel Codice civile francese, all'articolo 1907, è anche stabilito che la tassa degli interessi convenzionali dovrà sempre risultare per iscritto. Se in Francia, dove non è permessa l'illimitata stipulazione degli interessi; in Francia, dove è richiesta la prova scritta per tutte le obbligazioni che eccedono, non già come da noi le lire 300, ma la somma di lire 150, si è voluto che la stipulazione degli interessi risulti sempre per atto scritto, io non posso a meno che riconoscere meritevoli di particolare considerazione le osservazioni che venivano fatte dall'onorevole relatore; quindi io dichiaro che il Ministero si rimette interamente a quanto sarà per decidere la Camera intorno a questo punto, se cioè debba ritenersi la proposta della maggioranza o della minoranza della Commissione, ed anzi non nascondo che, in vista dei detti riflessi, propendo per la prima.

In quanto poi alla proposta fatta dall'onorevole Cavallini, che si aggiunga alle parole: *che debba risultare da atto scritto* (*escluso qualunque altro genere di prova*), io osserverò che non crederei a rigore necessaria quest'aggiunta, perchè se in questa legge speciale si dice che la stipulazione degli interessi dovrà risultare da atto scritto, è evidente che sarebbe nulla la stipulazione fatta altrimenti; e allora non può essere ammesso alcun genere di prova, nè giuramento nè interpellanza nè altro, perchè si farebbe una prova che sarebbe anche inutile, comechè diretta a stabilire un contratto inefficace. Tuttavia, siccome l'onorevole Cavallini proponeva questa aggiunta all'unico oggetto di eliminare i dubbi che potessero farsi, e che, in materia di tanta importanza, può sempre essere utile di eliminare non solo i dubbi ragionevoli, ma anche i meno fondati, e che ciò d'altronde non recherebbe alcuna variazione al senso della legge, io dichiaro di non oppormi.

Poichè ho la parola, pregherei la Commissione a riflettere che, ritenendosi la sua redazione, e dicendosi: « Nelle *materie civili* l'interesse convenzionale dovrà risultare da atto scritto, » resta inutile allora la seconda parte, nella quale è detto: « Nelle commerciali si potrà convenire nei modi ammessi dalle leggi e dagli usi che regolano il commercio. » Se diciamo che la necessità della prova scritta non riflette che le materie civili, ne viene in conseguenza che, quanto alle commerciali, restano in vigore le leggi speciali che regolano il commercio ed il diritto comune. Quindi questa seconda parte è superflua, o, per dir meglio, il concetto dalla Commissione espresso in questa seconda parte si troverebbe già sufficientemente spiegato coll'aggiunta proposta.

Io pregherei pertanto la Commissione di voler acconsentire a che questa parte sia soppressa. E la prego tanto più, in quanto che io non potrei, in caso diverso, aderire a che fosse espressa nei termini in cui è proposta; poichè non posso ammettere che, quanto alla forma dei contratti, possa aversi riguardo agli usi del commercio. Noi abbiamo il Codice di commercio, come abbiamo il Codice civile, i quali provvedono quanto alle forme dei contratti sia in materia civile, sia in materia commerciale; non potremmo quindi riconoscere che vi siano contratti validi quando non sono fatti secondo le forme stabilite dai detti Codici. Anche questo è un motivo per

cui ripeto l'invito alla Commissione di acconsentire alla soppressione della seconda parte della sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CAVOUR G., *relatore.* I tre membri attualmente presenti al banco della Commissione aderiscono all'unanimità alla nuova redazione proposta.

PRESIDENTE. Questa redazione sarebbe così concepita:

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da convenzione scritta, esclusa ogni altra prova. »

Rimarrebbe così tolta l'ultima parte.

CAVOUR G., *relatore.* Ad uscire dalla situazione alquanto complicata che era sorta dalla discussione attuale, la Commissione adottò questa redazione.

Credo che il merito della quistione sia già stato abbastanza discusso. Come ho già avuto l'onore di dire, la quistione per la Commissione non è di principio. La necessità di un atto scritto è una cautela che crede prudente specialmente in faccia ad una libertà nuova ed in faccia a popolazioni che potranno avere qualche pena a capir bene i vantaggi della nuova legge.

Quando la Commissione aveva fatto una menzione speciale delle materie commerciali, seguiva in ciò l'esempio del Ministero stesso, il quale aveva ristretta la facoltà di provare altrimenti che con uno scritto l'obbligazione ai soli casi ammessi dalle leggi commerciali. Però, dopo le dichiarazioni del signor ministro, credo che non potrà nella pratica esservi dubbio circa a questa materia. Il commercio ha già certi usi che sono sanzionati piuttosto dalla giurisprudenza che non da legge. Era per questo che la Commissione si era rimessa anche agli usi che regolano il commercio: ed ho già citato l'esempio dei conti correnti. Per avere il diritto di esigere l'interesse sopra una somma, non c'è bisogno di alcuna convenzione speciale: quando si manda ad un banchiere un semplice biglietto in cui si dice di affidargli una somma in conto corrente, s'intende che l'interesse è implicitamente convenuto. A noi era sembrato utile sino ad un certo punto di specificare che la legge sanzionava anche questi usi; ma dalle dichiarazioni emesse in questo recinto, le quali hanno sempre molta autorità, e dai diversi giudicati della giurisprudenza, specialmente da quelli dei tribunali di commercio, la cosa sembra che sia bastantemente chiara.

Ecco i motivi che hanno indotto alcuni membri della Commissione a costituire la nuova maggioranza, la quale ha adottato questa redazione.

SINEO. Dopo le spiegazioni date dagli onorevoli preopinanti risulta che la Commissione sentiva una certa ripugnanza riguardo al giuramento; la Commissione ha giustamente abbandonata quest'idea. Mi rincresce di dover ora venire a combattere coloro che persistono. Questa ripugnanza al giuramento è affatto inopportuna, quando voi l'ammettete per le somme le più ragguardevoli. Il Codice civile non ammette distinzione. Anche per un capitale immenso, per un capitale di parecchi milioni, può essere tutta la prova ridotta al giuramento. Quando poi si tratta di somme che dovranno essere proporzionatamente meno ragguardevoli, come sono gl'interessi, volete escludere il giuramento? Io credo eziandio che sia da darsi ripulsa a questa proposta affatto eccezionale, affatto divergente dal nostro sistema di Codice civile, in quanto che essa tende ad introdurre una contraddizione nella legge.

Voi, per l'usuraio palese che stipula per pubblico istrumento un interesse del 50 per cento, costringete i giudici, con tutta la ripugnanza che possono sentire, a dar sentenza in suo favore. Al contrario, se un capitalista avrà qualche pudore, e non vorrà che si sappia che si stipula un interesse superiore alla ragione legale, s'intenderà col debitore che si scriverà il 5 per cento, ma che egli riceverà il 6 o il 7, e in questo caso non volete far giurare il suo avversario nemmeno per l'1 o per il 2 per cento.

Qui, come vede la Camera, vi è contraddizione, e si deve respingere una proposta di tal genere.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* L'onorevole Sineo è sorpreso che, mentre riconosciamo che si possa stipulare un mutuo di semplici capitali sino alla somma di lire 500 senza la necessità di una convenzione scritta, allorchè poi si tratta dell'accessorio, della stipulazione cioè degli interessi, allora vogliamo che questa convenzione sia fatta di necessità per iscritto.

Egli trova anche straordinario che, mentre si proclama la libertà illimitata nella stipulazione degli interessi, si voglia poi che questa libertà non possa essere esercita che mediante una convenzione scritta; che non sia permesso di convenire nella scrittura che l'interesse sarà, per esempio, del cinque per cento, e per contratto verbale di buona fede stabilire il sei, il sette.

Nel corso della discussione si è già detto abbastanza per spiegare questa apparente contraddizione: il motivo per cui vogliamo che l'interesse sia sempre stabilito per convenzione scritta, è per avere quella sanzione morale di cui parlava in una delle scorse sedute l'onorevole Genina: noi crediamo che debba essere lecito ai contraenti di stipulare il corrispettivo che ravvisano più giusto per l'uso del capitale; ma vogliamo altresì che quelli che, mentre la tassa ordinaria è del cinque, del sei o del sette, avessero il coraggio di pretendere il dieci, il dodici o più, non lo facciano come fanno ora gli usurai all'ombra della legge inefficace che vi proponiamo di abrogare, cioè di soppiatto e nell'oscuro; ma palesemente per iscritto, in modo che tutti lo sappiano, e possa essere conosciuto chi ha profittato dell'angustia di un suo concittadino per stipulare condizioni troppo onerose sugli interessi, la qual cosa riteniamo per immorale, come lo è quella di profittare di simili circostanze per far strapagare le derrate alimentarie e di prima necessità.

Ecco il motivo per cui il progetto di legge stabilisce che la convenzione degl'interessi dovrà sempre risultare da atto scritto; noi vogliamo proscrivere in avvenire gli usurai che attualmente operano nell'ombra; vogliamo che vi sia libertà illimitata, ma vogliamo che questa libertà non serva di pretesto ad esercitare l'usura, come si fa attualmente.

Credo di avere con ciò bastantemente risposto all'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che vi sono parecchi sistemi proposti.

Uno è quello propugnato dal Ministero ed in parte dai deputati Cavallini e Farina Paolo, il quale ultimo ripiglia il progetto del Ministero coll'aggiunta della parola *civili;* vi è quello del Ministero che impone la necessità dello scritto allorquando gl'interessi superano la tassa legale; vi è poi il progetto del signor relatore, il quale richiede l'atto scritto, sia che l'interesse superi la tassa legale, sia che non la superi.

Metto prima ai voti la proposta del deputato Farina Paolo, la quale è così concepita:

« Allorquando l'interesse supera la tassa dell'interesse legale, deve risultare da convenzione scritta, eccetto i casi in cui le leggi civili e commerciali permettono di provare altrimenti l'obbligazione principale. »

FARINA P. Io aveva chiesto la parola semplicemente per dire una ragione che parmi aver qualche peso in favore del mio emendamento.

Questa ragione consiste in ciò: se noi togliamo la facoltà di fare quelle stipulazioni che meglio convengono anche relativamente all'interesse nei piccoli contratti, obbligheremo i cittadini a passeggiare per le strade con un fascio di carta bollata in tasca per scrivervi tutti i piccoli contratti che loro occorrono di fare, per 80, 100 ed anche per 25 lire, che non potrebbero venire sborsate subito, e pei quali si volesse stabilire la corresponsione dell'interesse.

Dacchè il Codice civile trova che è conveniente di ammettere la prova del debito principale per mezzo di testimoni, non vedo perchè non possa ammetterla anche per un accessorio qual è quello degl'interessi. Per conseguenza per questa parte non posso che approvare quanto venne osservando l'onorevole Sineo, perchè, ripeto, che se in tutti questi contratti non fosse ammessa la prova testimoniale, per fare i loro affari dovrebbero i cittadini girare con un fascio di carta bollata ed ogni momento avere la penna in mano per scrivere le minute loro contrattazioni.

Già il legislatore ebbe a riconoscere l'opportunità di esentare da questa formalità i piccoli contratti, ed io credo quindi che sia ragionevole il mio emendamento.

PRESIDENTE. Faccio osservare che le due proposte dell'onorevole Cavallini e dell'onorevole Farina non differiscono l'una dall'altra se non in questo, che il deputato Farina propone per giunta la parola *civili*, proposta a cui ha aderito anche il signor ministro.

Ora sarebbe mestieri procedere alla votazione, ma l'ufficio della Presidenza fa notare che la Camera non si trova in numero.

(*Succede un periodo d'aspettazione di cinque minuti.*)

La Camera ora è in numero.

Il deputato Cavallini all'emendamento suo propone questa variante: alle parole *esclusa qualunque altra prova* egli surroga le seguenti: *sotto pena di nullità*. Cosicchè il suo emendamento resterebbe ora così concepito:

« Alloraquando l'interesse supera la tassa dell'interesse legale, deve risultare da convenzione scritta, sotto pena di nullità, eccettuati i casi in cui le leggi commerciali permettono di provare altrimenti l'obbligazione principale. »

Metto innanzitutto ai voti l'emendamento del deputato Farina...

BIANCHERI. Domando la parola.

PRESIDENTE... in quella parte soltanto in cui aggiunge la parola *civili*, che è una specie di sottoemendamento.

Dopo porrò ai voti il resto dell'articolo.

BIANCHERI. Io chiederei una spiegazione. Desidererei di sapere se questa inflizione della pena di nullità che si oppone al contratto coll'emendamento dell'onorevole Cavallini sia tale che colpisca tutta l'obbligazione, oppure se colpisca solo l'interesse convenzionale in intiero, o solo per quanto esso eccede l'interesse legale.

È a vedersi se questa pena di nullità colpisca l'interesse convenzionale, oppure soltanto l'eccedenza sopra la ragione legale; perciò io desidererei una spiegazione sul senso che si vuole attribuire a questo emendamento del deputato Cavallini.

CAVALLINI. Io ho surrogato le parole *sotto pena di nullità* a quelle *escluso ogni altro genere di prova*, pel solo motivo che quella locuzione mi parve essere più legale dell'altra, e più significativa; del resto mi parrebbe che la nullità dovrebbe applicarsi unicamente all'eccedenza dell'interesse legale.

Siccome poi tale disposizione a me sembra bastantemente chiara, così io non credo necessario, almeno per ora che non si è manifestato ancora alcun dissenso in proposito, di fare altre aggiunte.

BIANCHERI. Allora io desidererei che si specificasse che la pena di nullità si limita a colpire quell'interesse che sia eccedente l'interesse legale, mentre senza queste parole, a senso mio, l'emendamento non verrebbe più a salvare neppure l'interesse legale.

Desidero che sia bene espresso il senso e la portata di questa sanzione penale.

CAVALLINI. Se altri vuole aggiungere spiegazioni nella stessa legge, io non sarò certamente quegli che eleverà opposizioni.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare che l'onorevole preopinante non abbia sufficientemente risposto alla difficoltà messa in campo dal deputato Biancheri.

L'onorevole Biancheri aderisce benissimo a che si dica di preferenza *sotto pena di nullità*, piuttosto che *esclusa ogni altra prova*; ma egli soggiunge: quando voi dichiarate che la convenzione sarà nulla se non è fatta per iscritto, intendete voi che non sarà dovuto alcun interesse, oppure che non saranno dovuti gl'interessi maggiori del tasso legale? È a ciò che bisogna rispondere. Io dichiaro francamente che noi intendiamo che, tuttavolta si fa una convenzione in ordine agli interessi, debba essere fatta per iscritto, per modo che, se manca lo scritto, non è dovuto interesse di sorta nè sotto il tasso legale nè oltre il tasso legale; manca la convenzione e pertanto il titolo per pretenderlo.

Quanto al capitale, questo potrà essere stabilito come è portato dalla legge attuale; ma tuttavolta che si vorrà per questo capitale un interesse, la convenzione dovrà farsi per iscritto. E questa disposizione non dove trovarsi soverchiamente rigorosa, perchè la vediamo già nella legislazione francese, benchè non permetta la stipulazione illimitata degli interessi.

Io credo che questa spiegazione sarà sufficiente per eliminare i dubbi che fece l'onorevole Biancheri.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini ha facoltà di parlare.

CAVALLINI. Le osservazioni del signor ministro non sono certamente senza peso, e dal momento che vi ha dissenso fra noi, è necessario che per mezzo della discussione si risolva il dubbio o in un modo o nell'altro, o col fare un'aggiunta alla legge, o quanto meno col dichiarare d'accordo quale deve essere il significato della legge stessa.

Io sosteneva una tesi diversa da quella propugnata dal ministro, perchè l'articolo dice che l'*interesse convenzionale* dovrà risultare da atto scritto, sotto pena di nullità. Non si parla di *convenzione*, ma d'interesse.

Ora, siccome, secondo il mio emendamento, si richiederebbe l'atto scritto nel solo caso che l'interesse convenzionale eccedesse la misura legale, così ne seguirebbe che, in mancanza di scrittura, non si potrebbe mai domandare un interesse maggiore del legale, ma nulla osterebbe che si chiedesse invece l'interesse legale.

Col primo alinea dell'articolo 1 già votato si è ammesso che l'interesse legale è dovuto quando sia convenuto e manchi lo stabilimento della misura dell'interesse. Ma evidentemente chi stipula l'interesse del sei per cento *conviene* certamente un interesse, e vuole per lo meno l'interesse legale, e non veggo conseguentemente ragione per la quale non glielo si debba accordare.

Tutto questo ho detto relativamente al mio emendamento

soltanto, perchè mi pare ovvio che, quando venisse rigettata la mia proposta, ed accettata invece quella della maggioranza della Commissione che regola la scrittura privata per tutti i casi, e quindi anche per quelli in cui si fosse convenuto un interesse minore della tassa legale, ogni discussione sarebbe affatto superflua, perchè, senza scritto, non sarebbe dovuto mai verun interesse.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Prego l'onorevole preopinante ad avvertire che il mutuo è di sua natura gratuito; quindi, se non vi è convenzione per gl'interessi, o se la convenzione non è fatta in conformità della legge ed è nulla, non è dovuto alcun interesse nè legale nè maggiore della tassa legale. Dunque, quando si dice che la convenzione deve risultare per iscritto, sotto pena di nullità, mi pare che si dica abbastanza perchè ne venga la conseguenza che, se la convenzione non è fatta per iscritto, non è dovuto interesse di sorta.

Io pregherei quindi l'onorevole proponente di contentarsi della proposta che aveva fatto egli stesso, che si dica, cioè: *sotto pena di nullità*.

BIANCHERI. Il dubbio che ho mosso sul senso che poteva avere la sanzione penale portata dall'emendamento Cavallini, come la Camera ha potuto persuadersene, esiste, poichè il signor ministro la interpreta in un modo e il proponente in un altro affatto diverso.

L'onorevole ministro vorrebbe che, tuttavolta che l'interesse convenzionale pattuito non risulta per iscritto, non fosse dovuto alcun interesse; così che per una obbligazione la quale avrebbe ragione di trar seco un interesse superiore a quello legale, dove venisse a mancare questo scritto mancasse pure ogni interesse; per modo che il creditore che aveva voluto pattuire un interesse superiore, ma non risultante per iscritto, verrebbe a perdere ogni interesse.

L'onorevole Cavallini poi che propone l'emendamento lo interpreta nel senso che la pena di nullità con cui si colpisce l'obbligazione che non risulta per iscritto sia ridotta all'interesse legittimo, e ciò, a parer mio, è giusto, in quanto che, se è convenuto un interesse maggiore, il legislatore può richiedere che risulti da una obbligazione per iscritto, ma non vi è la stessa forza di ragione in quanto al non ammettere almeno l'interesse legale.

Io quindi son d'avviso che alle parole *sotto pena di nullità*, proposte dall'onorevole Cavallini, si aggiunga: *per quanto eccede l'interesse legale*. Onde quando l'obbligazione convenzionale dell'interesse risulta per iscritto sia nulla l'eccedenza, ma stia sempre l'interesse legale tuttavolta che la legge lo accorda come accessorio dell'obbligazione principale.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri propone che, dopo le parole nell'emendamento Cavallini *sotto pena di nullità*, si aggiungano le seguenti: *per quanto eccede l'interesse legale*.

Farò notare alla Camera che la redazione essendo molto complessa, sarà necessario di procedere a gradi, affinchè la votazione sia libera per tutti.

Innanzitutto porrò ai voti l'aggiunta che il deputato Farina Paolo proponeva di fare alla redazione del Ministero colla parola *civili*, la quale così direbbe: *eccettuati i casi in cui le leggi civili e commerciali*, ecc.

Resta ben inteso che tutte queste mutazioni parziali sono subordinate al voto definitivo della Camera sul complesso dell'articolo.

CAVOUR G., *relatore*. Io credo che la parola *civili* migliori la redazione di questa parte; ma non accetto l'emendamento dell'onorevole Farina. Forse alcuni deputati saranno nello stesso caso. Votando pertanto l'aggiunta della parola *civili*, credo che quelli che dividono la mia opinione sono poi liberi di respingere il complesso dell'emendamento Farina.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta della parola *civili* proposta dal deputato Farina.

(Non è approvata.)

Ora porrò ai voti separatamente le varie parti dell'emendamento proposto dal deputato Farina.

Se il proponente non insiste nel resto della redazione ministeriale, allora lo metto ai voti come proposta del deputato Cavallini.

La proposta del deputato Cavallini sarebbe così concepita:

« Allorquando l'interesse supera la tassa dell'interesse legale, deve risultare da convenzione scritta sotto pena di nullità, eccettuati i casi in cui le leggi commerciali permettano di provare altrimenti l'obbligazione di cui si tratta. »

Il deputato Biancheri alle parole *sotto pena di nullità*, aggiunge queste altre: *per quanto eccede l'interesse legale*.

CAVALLINI. Accetto questo sottoemendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini accetta la proposta del deputato Biancheri. Allora pongo ai voti...

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io domando la divisione. Non si potrebbe votare questo emendamento in complesso come è proposto. Mi pare che prima di tutto si deve decidere se si vuole che la convenzione debba essere fatta in scritto ogniqualvolta l'interesse convenzionale ecceda la meta legale, oppure se si vuole che debba essere fatta per scritto qualunque convenzione riguardo agl'interessi.

Osservo che il Ministero aveva proposto che la convenzione per gl'interessi dovesse essere fatta per iscritto, quando questi erano stipulati ad una ragione maggiore della meta legale. Ma io ho già dichiarato che sulle osservazioni fatte dall'onorevole relatore, ed anche togliendo esempio da quanto è stabilito nel Codice civile, ho creduto di potermi accostare alla proposta fatta dalla Commissione, che è propugnata dal signor relatore.

Quindi io desidero che si cominci a mettere ai voti, se si vuole che la convenzione degl'interessi debba essere sempre in iscritto, oppure debba essere soltanto in iscritto allorquando ecceda la tassa legale.

PRESIDENTE. Secondo questa istanza porrò ai voti per divisione l'articolo proposto dal deputato Cavallini come emendamento, cominciando dalla prima parte, la quale sarebbe in questi termini:

« Allorquando l'interesse supera la tassa dell'interesse legale deve risultare per convenzione scritta. »

(Non è approvata.)

Siccome l'altra parte della proposta Cavallini non potrebbe più stare, porrò ai voti la proposta della Commissione. Essa è così concepita:

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto esclusa ogni altra prova. »

La Commissione accetta l'altra redazione: « Sotto pena di nullità per quanto eccede l'interesse legale? »

CAVOUR G., *relatore*. Sì, sì, la Commissione l'accetta.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Anche qui domanderei la divisione.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti la prima parte della proposta in questi termini;

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto sotto pena di nullità. »

Poi verrà la proposta Biancheri: « per quanto eccede l'interesse legale. »

Metto ai voti quest'aggiunta, inquantochè essa è il complemento dell'articolo.

ASPRONI. Domando la parola.

La nullità sarà riguardo al mutuo o riguardo all'interesse?

Varie voci. Naturalmente, riguardo all'interesse.

VALERIO. Allora si dica; qui non è espresso.

PRESIDENTE. Metto anzitutto ai voti la proposta Biancheri, la quale è così concepita: « per quanto eccede l'interesse legale. »

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Se si mette ai voti questa proposta, debbo fare un'osservazione che mi sembra evidente.

Dal momento che la Camera ha già deciso che la convenzione per gl'interessi debba essere fatta sempre per iscritto anche quando gl'interessi non eccedano la tassa legale, è evidente che non si potrebbe più dire *sotto pena di nullità per quanto eccedano gl'interessi legali*, perchè possono esservi stipulazioni d'interesse che non eccedano la tassa legale.

BIANCHERI. Farò osservare al signor ministro di grazia e giustizia che nel Codice sono contemplati vari casi in cui gli interessi decorrono di pien diritto a favore del creditore, quindi, secondo il senso dell'articolo propugnato dal signor ministro, accadrà che sarà fatta una sfavorevole condizione al creditore, poichè esso sarà costretto a perdere persino la rata dell'interesse legale, cosa che non è giusta.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri.* Legga l'articolo e vedrà che in esso non si parla che d'interesse convenzionale.

BIANCHERI. Ma se la contrattazione deve risultare per iscritto, e se dall'atto scritto non consta che si debba corrispondere un interesse, il creditore dovrà pur sempre perdere l'interesse che la legge gli accorda. È questa una condizione peggiore che si fa al creditore.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Io credo che l'onorevole Biancheri versi evidentemente in un errore. Dapprima convien ritenere che qui non si tratta che dell'interesse convenzionale. Questa legge dice: la convenzione per questo interesse dovrà essere fatta per iscritto; potrete stipulare l'interesse alla tassa che meglio stimerete, ma dovrete farlo apertamente per iscritto; quindi non si può temere che, data la nullità di questa convenzione, non siano nemmeno dovuti gl'interessi che si possano pretendere non in forza della convenzione, ma in forza della legge.

Ciò che deve poi maggiormente tranquillare l'onorevole preopinante è questo riflesso: la legge dichiara che se la convenzione per gl'interessi non è fatta per iscritto è nulla; supponiamo che siasi fatta una convenzione intorno ad interessi legali per innalzarli ad una tassa maggiore di quella stabilita dalla legge; questa convenzione, non essendo fatta per iscritto, sarà nulla; ma allora quale sarà la conseguenza di questa nullità? Non starà la convenzione, ma starà sempre l'obbligo derivante dalla legge, il quale porterà l'interesse; non sarà dovuto l'interesse convenzionale, ma sarà dovuto l'interesse legale.

BIANCHERI. Io prendo atto delle dichiarazioni fatte dal signor ministro di grazia e giustizia, che cioè la parte dell'articolo che si sta per votare esprime che l'interesse legale non possa mai essere negato da chi ha fatto una convenzione o no per iscritto, e che solo si esclude un interesse maggiore. Contento di questa dichiarazione, non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento.

FARINA P. Io veramente non so mettere d'accordo le due dichiarazioni fatte dal signor ministro di grazia e giustizia: ora è un momento egli ci ha detto, che quando non vi è stipulazione non s'intende dovuto nè interesse legale nè interesse convenzionale; ora egli dichiara che quando non è dovuto l'interesse convenzionale, è dovuto l'interesse legale. Io veramente non intendo come queste due asserzioni, intieramente contrarie l'una all'altra, si possano combinare nell'istessa discussione, una un momento prima e l'altra un momento dopo.

Il signor ministro poi crede che sia già stato votato un primo alinea di quest'articolo il quale stabilisca la massima. Io ritengo invece che non siasi ancora votato niente; conseguentemente bisogna andare a rilento a spiegarsi ben chiaramente; altrimenti, non ostante le spiegazioni date dal signor ministro di grazia e giustizia, io credo fermamente che quando si andrà dinanzi ai tribunali con una stipulazione, la quale è colpita dalla legge che dichiara nulla la stipulazione medesima, il tribunale pronunzierà non dovuto nè l'interesse convenzionale nè l'interesse legale, perchè, ripeto, ristabilirà la massima che il mutuo di sua natura non produce interesse, applicherà questa massima e non altro, facendo una distinzione che veramente non sussiste.

E dico che non sussiste, perchè l'interesse legale non avrebbe origine nella legge; e non l'avrebbe nella convenzione, perchè la legge annullerebbe la convenzione stessa siccome viziosa nella sua forma, e conseguentemente il tribunale deciderebbe non dovuto nè l'interesse legale nè l'interesse convenzionale: per conseguenza, se non ci spieghiamo chiaramente, nascerà quell'inconveniente che si voleva evitare.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Per spiegarmi più chiaramente e onde avere l'onore di essere meglio inteso dal deputato Farina, farò notare che mentre rispondevo all'onorevole Biancheri, non limitavo le mie osservazioni al semplice mutuo. Sappiamo tutti che il mutuo è di sua natura gratuito, che quindi non sono dovuti se non quegli interessi che sono l'effetto di convenzioni.

Ma l'onorevole Biancheri accennava anche ad altri crediti che di pien diritto, a termine della legge, portano l'interesse che si chiama legale, in quanto che è dovuto non per effetto di convenzione, ma in virtù della legge. L'onorevole Biancheri diceva: se in questo caso le parti stipulassero che, mentre la legge per questi crediti speciali stabilisce l'interesse del 5 per cento, esse si obbligassero a darne uno dei sei o del sette, voi, dicendo che la convenzione intorno agli interessi sarà nulla se non è fatta in iscritto, farete perdere a quei creditori anche l'interesse legale. Ed io gli rispondeva che dichiarandosi nulla la convenzione, rimarrà pur sempre l'effetto della legge, e che non pei mutui, ma per quegli altri crediti ai quali la legge attribuisce la virtù di partorire interessi di pieno diritto, tolta di mezzo la convenzione, saranno sempre dovuti gl'interessi stabiliti dalla legge.

Vede quindi l'onorevole Farina che io non era in contraddizione.

PRESIDENTE. La Camera mi permetterà, acciocchè non succeda equivoco nella discussione, che io le faccia osservare che l'emendamento Biancheri...

Voci. Lo ha ritirato.

FARINA P. Io credo che il signor ministro non si sia fatta una idea giusta dell'obbiezione del deputato Biancheri. L'onorevole Biancheri...

Una voce. Ha ritirato la sua proposta.

FARINA P. Se l'ha ritirata la riprendo io, e quindi posso parlare.

L'onorevole Biancheri obbiettava al signor ministro in questo senso: volete voi mettere in peggiore condizione colui che ha stipulato l'interesse che non quello che non ne stipulò alcuno, e che non è che creditore in forza della legge? Ecco l'obbiezione dell'onorevole Biancheri; esso faceva un confronto tra i creditori che sono tali in forza di legge, e che hanno diritto all'interesse legale, benchè non l'abbiano stipulato e quelli che sono creditori in forza di convenzione, pel vizio di forma della quale non verrebbero a percepire interesse alcuno, benchè l'avessero stipulato espressamente, e soggiungeva questa sembrargli cosa nè naturale nè conveniente, ed in conseguenza chiedeva che si mettesse colui che stipulò l'interesse superiore al tasso legale, nella condizione di un creditore in forza della legge.

Ora, io non so come il signor ministro abbia trovato nel caso contemplato dall'onorevole Biancheri, due cose che congiuntamente non possono sussistere, cioè gl'interessi dovuti per legge, e quelli dovuti per convenzione nello stesso caso; ma o gl'interessi sono dovuti per legge o lo sono per convenzione, o sono legali o sono convenzionali; ma trovarli contemporaneamente e legali e convenzionali, io non so come si possa.

Detto questo, la Camera faccia quello che crede nella sua saviezza.

PRESIDENTE. Faccio notare alla Camera che la differenza che vi sarebbe tra l'adottare o non adottare questo emendamento, ripigliato ora dal deputato Farina Paolo, consisterebbe in ciò che la nullità della convenzione pronunciata nella prima parte dell'articolo proposto dalla Commissione avrebbe effetto, secondo l'emendamento ripreso dal deputato Farina Paolo, soltanto per quella parte che supera il 5 per cento. Ma la convenzione anche non fatta in iscritto continuerebbe ad essere valida sino al 5 per cento, poichè l'emendamento dice: « per quanto eccede l'interesse legale. »

Io faccio solo notare questa circostanza alla Camera affinchè ciascuno sappia cosa vota e non occorrano confusioni.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Io ho già fatto presente alla Camera come sarebbe più che incongruo che la legge dichiarasse nulle le convenzioni unicamente per la parte degli interessi che eccede la tassa legale, mentre si dice in un modo assoluto che la convenzione, riguardo alla tassa degli interessi, dovrà sempre essere fatta per iscritto, altrimenti non produrrà alcun effetto nè per gli interessi inferiori nè per quelli superiori alla tassa legale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Biancheri e ripresa dal deputato Farina.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

(È approvata.)

Rileggo ora l'articolo primo come fu votato nelle varie parti e lo pongo ai voti in complesso:

« L'interesse è o legale o convenzionale.

« L'interesse legale rimane determinato al 5 per cento in materia civile ed al 6 per cento in materia commerciale; e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità. »

(È approvato.)

« Art. 2. Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o in forza e dal giorno di una giudiciale dimanda, o in vigore di una convenzione speciale, purchè trattisi in un caso e nell'altro in materia civile d'interessi dovuti per un'annata intiera.

« Nelle materie commerciali e riguardo alle Casse di risparmio l'interesse degli interessi sarà regolato dagli usi e dalle consuetudini vigenti. »

La parola spetta al deputato De Viry.

DE VIRY. Je suis dans l'impossibilité aujourd'hui de me faire entendre; je renonce donc à la parole.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta ha facoltà di parlare.

DELLA MOTTA. Sebbene dopo la votazione del principio dell'illimitazione dell'interesse, la discussione circa gl'interessi degl'interessi sia già in qualche modo in massima assai pregiudicata, a parer mio, nondimeno essa versa intorno a materia di sua natura così grave e feconda di conseguenze tanto speciali, che credo fare opera di buon deputato nell'esporre alcune considerazioni su questo articolo, e tanto più da che la Commissione, radiando ora la parola *speciale* che vi si leggeva dopo la parola *convenzione*, sembra avere reso il senso di questa disposizione ancor più grave. La Commissione riconobbe essere la permissione dell'anatocismo molto pericolosa.

Io non descriverò più oltre questi pericoli intrinseci all'anatocismo in genere, nè entrerò in merito di questioni di principii, ma proporrò le difficoltà pratiche circa l'applicazione del principio come ci viene qui proposta.

Noi sappiamo che già nella formazione del Codice civile nostro fu discusso questo punto, e, quantunque alcuni magistrati avessero inclinato all'opinione di accordare l'interesse degl'interessi, anche solamente dopo domanda giudiziale, pure gli autori del Codice non credettero di seguire l'opinione di questi magistrati e furono a questo riguardo tanto inesorabili da mettere fra gl'interessi dei capitali e gli altri interessi e annualità una differenza cotanta, che nè per domanda giudiziale nè per convenzione possono questi interessi produrre interesse secondo l'articolo 1248, mentre lo possono produrre in virtù dell'articolo seguente gli altri interessi e annualità e rendite vitalizie.

La Commissione nondimeno ha creduto non solamente di ammettere in massima la stipulazione degl'interessi d'interessi, ma di non introdurvi altro temperamento se non quello che non potessero queste decorrenze avere luogo se non per le annate scadute. Non parlo della mantenuta regola del Codice circa la prescrizione quinquennale, perchè questo non è un temperamento nuovo introdotto dalla Commissione, ma è semplicemente una dichiarazione che l'articolo non deve pregiudicare alla disposizione generale del Codice. Per provare la convenienza e l'onestà dell'anatocismo, la Commissione si è rivolta a certi usi di stabilimenti di commercio, di credito, e specialmente alle Casse di risparmio, in cui essa trovò l'esempio d'impieghi a moltiplico, l'esempio di questi interessi d'interessi.

Io però osservo che l'esempio di questi istituti speciali non calza per farne una regola generale da applicare a tutti i mutui anche civili; perchè, se noi guardiamo agli istituti di credito che danno interessi a moltiplico, noi vediamo che ordinariamente non vi esistono punto le circostanze che rendono pericoloso l'anatocismo fra i privati. Quegli istituti non subiscono, ma sono essi che fanno le condizioni che vogliono al mutuante; questi istituti di credito sogliono essere e figurare quali ricchi mutuatari, i quali offrono condizioni di loro scelta

al mutuante per attrarre a sè i suoi capitali, ma le offrono in certe misure le quali sono di convenienza del mutuatario; determinando e limitando d'assai i diritti del mutuatario, vanno lungi dal più consueto pericolo che contiene la stipulazione degl'interessi degl'interessi; inoltre essi prescrivono generalmente la condizione che l'interesse non partirà se non dopo un certo tempo dacchè il capitale fu depositato e mutuato e non decorrerà se non in piccole misure inferiore alla comune, vantaggiosa per l'istituto.

Se poi guardiamo alle Casse di risparmio, le loro condizioni sono di loro natura ancor più diverse da quelle d'ogni altro mutuante. Le Casse di risparmio sono in realtà stabilimenti pubblici di beneficenza. Con esse si procura, o da uomini benefici o dal Governo, di far sì che siano le classi povere allettate a portare il loro poco denaro, perchè non lo sciupino in ispese inutili o dannose ed anzi ne ritraggano un piccolo vantaggio; ma certamente le Casse di risparmio offrono un interesse minimo. Tanto poi in questo caso, come nel caso di quegli istituti di credito di cui parlava or ora, non è mai il mutuante che possa dettare la legge al mutuatario; anzi, per proporzione affatto inversa a quella che si verifica nei mutui ordinari, è il mutuatario, il quale, o per motivi di suo interesse o per motivi di beneficenza, offre al mutuante delle condizioni acciò egli preferisca spontaneamente di continuare il mutuo che gli viene offerto del suo interesse scadente o almeno non sia obbligato di ritirarlo con poco lucro ad ogni scadenza. Trattandosi qui per lo più di somme piccolissime, le quali in mano del mutuante probabilmente non produrrebbero nessun vantaggio, e lasciate in mano di colui che le negozia a titolo di commercio o a fine di beneficenza possono venire accresciute, è chiaro che l'occuparsi a farle fruttare a favore del mutuante è un benefizio che gli si conferisce, acciò egli le possa ritirare con vantaggio maggiore a tempo opportuno. Quindi a me pare che la distanza sia immensa tra gli istituti speciali, costituiti allo scopo per lo più di beneficenza, e una regola generale in cui si lasciasse la facoltà di stabilire l'interesse degl'interessi non solamente nei mutui commerciali, ma anche nei civili.

Certamente ora non entrerò in altre quistioni di massima, ma poichè già la relazione stessa indica i pericoli di tale facoltà, desidererei sapere in qual modo debba essere inteso questo articolo, in cui viene sì generalmente concessa.

Esso fu trasportato in questa legge dal Codice francese: nella proposta presentata l'anno scorso dal Governo al Senato si era bensì autorizzata in massima la convenzione dell'interesse degli interessi, ma esprimendola in modo assai diverso. Ivi era detto che « gli interessi che non sono pagati a tempo possono per patto espresso e scritto produrre altro interesse convenzionale. In difetto di scrittura sull'interesse scaduto non è dovuto altro che l'interesse legale dal giorno che se ne fa domanda in giudizio. » Questa proposta pareva diretta a scemare la severità del Codice nostro, il quale, all'articolo 1245, non ammette, come già esposi, l'interesse degl'interessi dei capitali nemmeno dopo giudiziale domanda. Pareva assai chiaro per la redazione del Ministero che gl'interessi degl'interessi non sarebbero dovuti se non quando il debitore fosse moroso; pareva eziandio che si fosse seguito in questo la giurisprudenza stata applicata da qualche tribunale francese, il quale, sebbene il Codice francese ammetta all'articolo 1104, se non erro, l'interesse dell'interesse, l'interpretò per altro in modo che questo interesse non si possa mai nè pattuire nè pretendere se non per interessi già scaduti e non pagati. Al contrario, ritenendo l'articolo come è redatto, parrebbe che si possano anche nell'atto primitivo stipulare gl'interessi degl'interessi, cioè si può stabilire nell'atto primitivo della convenzione che il mutuatario si sottopone a pagare non solamente l'interesse, ma anche l'interesse degl'interessi. Ritenuti poi i termini del proposto articolo e il complesso della proposta attuale, pare ancora che non solamente il debitore può obbligarsi a pagare gl'interessi degl'interessi, ma può anche sottoscrivere la condizione di non pagare a suo tempo gl'interessi scaduti e di capitalizzarli a favore del creditore e a suo carico. E diffatti gli esempi che nella relazione s'adducono di moltiplico inducono a credere che ben s'intende di stabilire con questo articolo che il creditore possa anche imporre ed il debitore possa validamente sottoscrivere l'obbligazione di non pagare alla scadenza, ed anzi di dover lasciare che si accumulino gl'interessi, col peso di corrispondere gl'interessi degl'interessi; almeno non vedo in questo articolo, nè in altro della presente legge, cosa che possa escludere questo patto di grande gravame e pericolo pel debitore.

Mi pare che queste considerazioni siano gravi; che, se l'anatocismo è sempre un pericolo, deve essere sempre più pericoloso e corrosivo delle sostanze del debitore, per la indefinita latitudine che avrebbe secondo l'attuale proposta, qualora, a tenore di quanto son venuto ricercando, ne consegua che il creditore possa non solo gravare il mutuatario di forte usura, ma possa inoltre obbligarlo a non pagare l'interesse alle scadenze annue e sottoporlo alla decorrenza dell'interesse sugl'interessi a suo favore.

In Francia si fece anche altra discussione circa gli effetti della disposizione dell'articolo 1154 del Codice trapiantata nel nostro progetto. Il dubbio era se l'interesse degl'interessi potesse essere limitato o no alla tassa legale. Il Codice francese non dava un principio preciso circa l'illimitatezza degli interessi, ma sappiamo che permetteva che si stipulassero interessi maggiori del legale nei casi in cui la legge nol vietasse: già allora il legislatore aveva in mente, e probabilmente si riservava di fare poi all'uopo la legge che venne in proposito attuata nel 1807. Quindi si elevava dai giureconsulti la quistione di vedere in che modo si potessero considerare gl'interessi degl'interessi, se, cioè, come parte del capitale, ossia aumento del capitale primitivo o come capitale nuovo, oppure come una penalità, un *dommage-intérêt* dovuto dal debitore moroso e richiesto dal creditore per assicurarsi il pagamento delle annualità a tempo. La discussione non potè avere lunga durata, perchè presto venne la legge del 1807, la quale, fissando la tassa degl'interessi tutti, tolse ogni quistione a tale riguardo; ma vi furono giureconsulti i quali ripeterono che, anche dove si potesse superare il limite legale per l'interesse del capitale, l'interesse dell'interesse, essendo un *dommage-intérêt*, doveva stare nei termini dell'interesse legale.

Essendo da noi stato adottato il principio dell'illimitazione convenzionale in massima generale e senza riserva, non è da credere che l'opinione dei suaccennati giureconsulti possa conciliarsi colla lettera e collo spirito di questa legge; dunque potrà anche essere illimitato l'interesse degl'interessi, e ciò porterà sempre maggiore o affatto indefinita gravezza al debitore, tanto più quando egli si trovi (come si troverà facilmente la massima parte dei debitori) in caso di non poter nemmeno approfittare del temperamento, proposto poi nell'articolo 4, dell'estinzione più pronta del debito, su cui non occorre adesso di ragionare.

La questione poi della maniera di considerare l'interesse degl'interessi ha anche una gravità rispetto alle conseguenze logiche degli articoli successivi di questa legge medesima.

Certamente, se si considerasse l'interesse degl'interessi come una specie di clausola penale, ossia come un semplice *dommage-intérêt*, un'indennità data al creditore per la morosità del debitore, nulla si muta nella natura primiera dell'interesse scaduto, che frutta questo secondo interesse. Ma se l'annualità scaduta e non pagata si considera come un capitale nuovo, oppure come un'aggiunta al capitale primitivo, ritorna in campo la difficoltà che ho già accennata altra volta, che cioè pare illogico di applicare la prescrizione quinquennale agl'interessi scaduti, poichè questi vengono per forza di convenzione o di legge capitalizzati, e sono quindi o un nuovo capitale o parte integrante del capitale primiero.

Non è già che io biasimi l'applicazione di quell'articolo del Codice al caso di cui parliamo, in quanto ciò ne presenta un certo temperamento; ma non posso a meno di riconoscere che vi è un'antinomia se si stabilisce da un lato che per effetto della prima convenzione il capitale si aumenta degl'interessi scaduti e non pagati, e dall'altro lato poi si stabilisce che essi si prescrivono, come se tuttora fossero meri interessi scaduti.

Oltre a ciò la quinquennale prescrizione non decorrerà nemmeno se il debitore si è obbligato, come già dissi poterlo fare, a non pagarli alla scadenza, ma ritenerli e farli fruttare pel creditore un secondo interesse. In tal caso per un lato la prescrizione non comincierà se non dal giorno della mora; dall'altro avremo una disposizione di legge, per cui gl'interessi divengono capitale, e nondimeno possono essere prescritti a mo' d'interessi fra cinque anni dal dì in cui erano in mora.

Questo tutto parmi indicare abbastanza che l'articolo in discussione ha bisogno di molte spiegazioni. Come già ebbi l'onore di accennare, esso venne formolato nella legislazione francese in un tempo in cui quella legislazione non stabiliva assolutamente una tassa dell'interesse, ma lasciava le cose in dubbio. Esso fu introdotto nell'altra Aula parlamentare nel progetto di legge dell'anno scorso, che manteneva una limitazione di tassa. Ora, essendo stato qui adottato il principio della illimitazione, questo articolo non può a meno di avere una conseguenza molto maggiore di quella che avrebbe avuto prima.

Se si ammette che il patto dell'interesse composto si possa dalle parti stipulare nel contratto costitutivo del mutuo prima di qualunque scadenza, se si ammette la facoltà ancora di poter obbligare il debitore a non pagare le scadenze annue, ma a ritenerle ed a farle fruttare; se si vuole dare licenza a tali cumulazioni d'interesse in qualunque mutuo civile, tra qualsiasi genere di persone, questa legge, io dico, avrebbe un effetto molto disastroso, troppo, indefinitamente disastroso per i debitori. Dico infinitamente disastroso, perchè credo che l'avrebbe già assai disastroso anche lasciando l'anatocismo nella sua pura semplicità, cioè lasciando che il frutto dell'interesse decorra soltanto dopo scaduta la mora: ed ognuno vede che non lasciando al debitore la facoltà di pagare ogni scadenza al suo termine, in pochi anni il debito composto crescerebbe a dismisura.

Passando ora ad osservazioni di altro ordine, vorrei che la Camera notasse che, si mantenga pure la libertà di pagare il debito, tuttavia il debitore, anche il debitore diligente, trova spesso difficoltà gravi nel farsi esonerare, e dico difficoltà che non dipendono dal fatto suo.

Nella legge si parlò più spesso dei debitori *latitanti*, ma vi sono anche talora creditori *latitanti*. Quando il creditore avesse la certezza che la sua annualità per tutto il tempo che non la perceve gli frutta altro reddito, se è ricco, egli non ha interesse a lasciarsi cogliere dal debitore per ricevere il suo pagamento.

Il debitore poi non può essere esonerato se non o per mezzo di quitanza, che è un atto personale del creditore, o per mezzo dei tribunali e delle formalità giuridiche dell'offerta e del deposito legale della somma e accessorii.

Ora queste formalità esigono molto tempo. Quando è un creditore facoltoso, il quale non ha volontà di percevere quell'interesse annualmente, porrà tutte le renitenze possibili per rendere difficile al debitore la sua esonerazione; quest'ultimo, per quanto buona volontà egli abbia, per quanto si trovi in condizione di pagare, dovrà incontrare spese, incomodi, disagi e perdite di tempo per poter ottenere un'esonerazione legale, giudiziaria, contro la volontà del creditore. Suppongasi anche solo che il creditore sia assente, e non abbia lasciato alcun procuratore, ciò basta a porre ritardi e imbarazzi al debitore che vuole pagare l'annualità.

Nè si dica che il Codice in questo caso mette a carico del creditore le spese che il debitore incontra per far valere le sue offerte, quando le fa tenere a tempo debito, alla scadenza fissata; perchè tutti noi sappiamo che le spese le quali si rimborsano non sono tutte le spese che si fanno. Noi sappiamo che certi piccoli debitori massimamente possono incorrere perdite di tempo, di giornate di lavoro ed altri danni non più riparabili.

Oltre a ciò il creditore, il quale fa il renitente, per astuzia, a ricevere il suo denaro, ci guadagna sempre, perchè l'interesse decorre finchè l'offerta di pagamento non sia stata fatta realmente secondo le forme volute dal Codice; quindi anche per questo verso sarebbe sempre gravoso al debitore e lucrosa al creditore la sua renitenza ad accettare il pagamento al termine stabilito. Quindi bisogna riconoscere che, anche sotto questo aspetto, la condizione del mutuatario è inferiore a quella del mutuante, e gli riesce gravatorio l'interesse degl'interessi.

Io comprendo che, posta la massima che regna in questa legge, si trovi severo il Codice nella parte che proibisce ogni genere d'interesse degl'interessi del capitale; ma mi sembra che sarebbe stato sufficiente il dire soltanto che gl'interessi possono produrre interesse *dopo domanda giudiziale*. Questa domanda il creditore la può far sempre con nessuna spesa, mentre al contrario il debitore non può sempre mettere in mora il suo creditore a ricevere il capitale.

Un creditore astuto può usare molte arti per far verificare l'obbligazione della produzione dell'interesse degl'interessi, semprechè egli abbia imposta questa condizione nella prima convenzione; ed il debitore non può, colla migliore volontà e facoltà, evitare questo nuovo peso senza disagi e danni. Quindi mi pare sana la giurisprudenza dei tribunali francesi, che stabilirono che non si possa nella prima convenzione, cioè all'origine del mutuo, pattuire per annualità non ancora scadute gl'interessi d'interessi.

Mi parrebbe, per contro, abbastanza favorito il capitalista creditore, quando gli si desse il diritto, che il Codice ora gli nega, di mettere in mora il debitore e farsi produrre gl'interessi degl'interessi dopo domanda giudiziale.

Questa riforma della severa disposizione del Codice circa agli interessi dei capitali ora potrebbe dirsi logica, poichè si entra in una via di maggiore libertà d'interesse; ma il permettere che il patto circa l'interesse degli interessi possa aver luogo nella prima convenzione; il non escludere il patto di dovere anzi il debitore patire il cumulo degl'interessi e soddisfarne il moltiplico; il rendere, se non altro, in fatto più difficile la liberazione annua al mutuatario non di cattiva vo-

lontà, è certo che aggrava di molto tutti quei pericoli e danni che porta seco l'anatocismo in qualunque condizione anche la più semplice. Io ho fatto queste osservazioni perchè mi pare che in loro stesse, ed in raffronto alle altre legislazioni meritino seria considerazione.

Sentirò le spiegazioni, che mi saranno date, con riserva di contrapporvi quelle che mi parranno del caso.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Tre sono le difficoltà che l'onorevole Della Motta muove contro questo articolo: la prima si è l'odiosità dell'anatocismo; la seconda il dubbio che il creditore possa stipulare che il debitore non pagherà gli interessi scaduti e che dovrà corrispondere gl'interessi di questi interessi che gli sarà interdetto di pagare; la terza che possa essere facoltativo di stipulare gli interessi degli interessi a qualunque siasi saggio, epperciò al disopra della meta legale.

Io non mi dilungherò gran fatto sulla prima difficoltà, giacchè l'onorevole preopinante stesso ha dichiarato che egli non insisteva molto su questa prima obbiezione. Dirò soltanto che la facoltà di stipulare e percepire per domanda giudiziale gli interessi degli interessi, per quanto possa parere cosa grave, è una conseguenza logica della libertà nelle contrattazioni degli interessi; ed aggiungerò che l'esempio degl'interessi degli interessi non è tolto soltanto dal Codice civile francese che non deve essere sospetto, giacchè era alquanto ristretto intorno alla stipulazione degli interessi; ma è tolto ancora dalle disposizioni stesse del Codice civile, il quale dichiara bensì agli articoli 1245 e 1246 che l'interesse non può produrre altro interesse nè per convenzione, nè per domanda giudiciale, ma soggiunge: « a meno che siasi fatta novazione intorno al credito principale o vi sia stato cambiamento di creditore o di debitore. »

Io posso assicurare l'onorevole deputato e dichiarare alla Camera che questa disposizione è sorgente continua di frode alla disposizione proibitiva dell'anatocismo: quelli che vogliono ottenere gli interessi degli interessi, hanno in questo articolo un mezzo di far frode alla legge; solo il debitore è costretto a pagare il diritto del nuovo contratto cui è sottoposto dal creditore, il quale non riscuotendo i suoi interessi vuol anche per loro altro interesse.

Ciò basta, credo, per giustificare in genere le disposizioni di questo articolo. Passo ora alle altre difficoltà.

Diceva l'onorevole Della Motta che nei termini in cui è concepito l'articolo potrebbe darsi che un creditore nell'atto stesso del mutuo stabilisse che il debitore non potrà alla scadenza della prima e della seconda annata d'interesse liberarsene, e che dovrà pagare l'interesse di questo interesse. Io non lo credo: primieramente perchè quando si dice che producono altri interessi gl'interessi scaduti, si esclude che vi possa essere un patto che proibisca al debitore di liberarsi dall'interesse in fine dell'anno. Se il debitore non è in mora non può dirsi che l'interesse sia scaduto. È in questo senso che il Governo e la Commissione hanno inteso le parole *interessi scaduti.*

Ad ogni modo il dubbio che preoccupa l'onorevole preopinante non ha valore a fronte della disposizione che si propone nell'articolo 4, in cui è detto che il debitore potrà sempre restituire la somma da lui dovuta dopo il termine d'un anno, non ostante qualunque patto in contrario; questa disposizione lo premunirebbe sempre contro il patto che gli avesse interdetto la facoltà di pagare gl'interessi scaduti.

Si è fatta pure un'altra difficoltà che io non credo attendibile, ed è che nei termini nei quali è proposto quest'articolo si potrebbe nella convenzione stabilire che gl'interessi degli interessi saranno pagati ad una tassa anche superiore della tassa legale. Confesso che ciò potrebbe accadere, ma se non si è creduto giusto ed utile nell'interesse dei mutuatari di limitare la facoltà di stipulare la tassa degli interessi, non vi è ragione per cui si debba porre questa limitazione all'interesse degl'interessi. Quale sarebbe d'altronde la conseguenza d'una tale limitazione? È evidente che la conseguenza sarebbe quella di obbligare il debitore a pagare gl'interessi, affinchè il creditore possa collocarli altrimenti ad una tassa maggiore; quindi egli trovandosi in un momento in cui non avesse mezzi per sborsare questi interessi, se vi fosse costretto incontrerebbe maggior danno di quello che potesse incontrare, pagando per questo interesse quella tassa che può essere corrente, ancorchè sia superiore alla tassa legale.

L'onorevole preopinante soggiungeva poi, per modo di osservazione, che non sarebbe più logica la prescrizione quinquennale quando si dichiari che gl'interessi potranno produrre altri interessi.

Egli diceva con ciò: cosa fate degl'interessi scaduti? Ne fate altrettanti capitali, quindi non potete applicare a questi la prescrizione quinquennale.

Io osserverò solamente che questa disposizione sta scritta nel Codice civile francese, nel quale appunto fu stabilita la prescrizione quinquennale, ed è da questo Codice che noi l'abbiamo tolta; sia pure che gl'interessi scaduti siano considerati come tanti capitali; ma sarà anche certo che il legislatore può, per questi speciali capitali che hanno origine da interessi, stabilire una prescrizione più breve di quella dei capitali propriamente detti. Io non vedo quindi che vi sia nulla di illogico, nè di inconveniente.

L'onorevole preopinante proponeva pure che si facesse in ogni caso partire l'interesse degl'interessi da una domanda giudiziale, che dovrebbe sempre farsi. Io credo che questa disposizione sarebbe più nociva che utile al debitore.

Al creditore poco importerebbe di fare la domanda giudiziale; ma chi pagherebbe le spese di questa domanda giudiziale? Sarebbe il debitore; e si noti che, trattandosi di capitali di qualche considerazione, la domanda proposta in giudizio trarrebbe seco non solo le spese dei curiali, ma anche le spese gravi di emolumento, che ascenderebbero tante volte al di sopra dell'importare degl'interessi.

Credo con queste brevi osservazioni di avere risposto sufficientemente a quelle fatte dall'onorevole preopinante; insisto pertanto perchè sia approvato l'articolo come venne proposto dal Governo e dalla Commissione. Farò solo osservare che la Commissione in quest'articolo ha creduto di dover sopprimere l'avverbio *inoltre;* non so se ciò sia stato per mera inavvertenza, oppure pensatamente; ma osservo che questa parola non potrebbe essere soppressa senza gravi conseguenze, perchè allora ne seguirebbe che le disposizioni della prima parte dell'articolo non sarebbero più applicabili agl'interessi commerciali: noi intendiamo che la massima generale, la quale è stabilita nella prima parte dell'articolo rifletta tanto gl'interessi in materia civile, quanto quelli in materia commerciale; ma agl'interessi in materia commerciale accordiamo qualche cosa di più, manteniamo l'uso invalso per gl'interessi portati dai conti correnti, ai quali accennava poc'anzi l'onorevole relatore della Commissione. Epperciò nella prima parte dell'articolo diciamo: gl'interessi scaduti producono altri interessi, ma a condizione che il loro importare ecceda un'annata intiera. Ma questa disposizione non la estendiamo agl'interessi commerciali, perchè sappiamo che,

secondo l'uso, in alcune piazze si regolano i conti correnti ogni tre ed anche ogni sei mesi, ed il credito rispettivo che risulta da quel conto si porta nel conto nuovo come capitale ancorchè composto in parte da interessi.

DELLA MOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore della Commissione.

CAVOUR G., *relatore.* Comincierò dal rispondere all'onorevole ministro, che la Commissione ha soppressa espressamente la parola *inoltre*, perchè non credo che si possa stabilire pel commercio e per le Casse di risparmio l'obbligo che l'interesse sia decorso da un'annata intera onde produca altro interesse, appunto perchè nei conti correnti ogni sei mesi si capitalizzano gl'interessi anche delle somme versate pochi giorni prima; dimodochè una somma versata da un commerciante in una cassa, come sarebbe quella del credito mobiliare, il 28 dicembre (le due epoche della chiusura dei conti correnti essendo generalmente il 1° gennaio ed il 1° luglio d'ogni anno) produce già in tre giorni un piccolo interesse che viene capitalizzato al 1° gennaio. Per questo si è creduto doversi togliere la parola *inoltre*, perchè si sottraggono questi interessi alla regola generale stabilita nella prima parte dell'articolo. Se avessimo mantenuto la parola *inoltre*, sussistevano tutte le disposizioni di quella parte, e si applicavano anche ai casi che ora sfuggono alla proibizione dell'anatocismo.

Venendo ora a rispondere all'onorevole Della Motta, io non gli contesterò che l'anatocismo possa essere pericoloso, perchè certi pericoli sono anche inseparabili dalla libertà del commercio.

I pericoli dell'anatocismo non sono altri che i pericoli che presenta la libertà dell'interesse, pericoli elevati ad una potenza alquanto maggiore. Dal momento che si lascia libera la contrattazione del capitale, non c'è ragione alcuna per obbligare il creditore, onde rendere fruttifera una somma dovutagli per interessi maturati, ad esigerla dal suo debitore, onde poi restituirgliela l'indomani con un nuovo patto d'interesse. Così infatti si poteva facilmente eludere la proibizione contenuta nella nostra attuale legislazione. L'anatocismo poi si usava già apertamente negli ultimi anni nei casi citati nella relazione.

Nelle Casse di risparmio si faceva, e con molto benefizio della povera gente, si cumulava annualmente l'interesse col capitale; quindi, per quest'opera di grande beneficenza, l'anatocismo dà ottimi risultati.

Una tenue somma, che starebbe inattiva, può in 15 o 20 giorni dare un frutto che assume poi il carattere di capitale. Infatti nelle casse del commercio si usa di fare la liquidazione, ogni sei od ogni tre mesi, di tutte le somme indistintamente versate nel semestre o trimestre, ed in questo non si può trovare ombra d'immoralità, sebbene ciò sia un vero anatocismo. Anzi la proibizione dell'anatocismo si fa in certe circostanze talmente contraria alla natura delle cose, che, sebbene il legislatore l'abroghi assolutamente, le consuetudini si fanno strada in mezzo al divieto della legge.

L'onorevole Della Motta ha anche parlato di creditori che potrebbero nascondersi e sfuggire alle domande del debitore che vorrebbe esonerarsi. Ma nel nostro Codice di procedura l'offerta reale è ridotta ad un atto semplice che si eseguisce senza difficoltà, le cui spese ricadono su quello che deve ricevere e non si trova. D'altronde poi questo caso è rarissimo, e la legge vi ha provveduto.

In quanto al temperamento che la Commissione ha creduto di aggiungere, forse per abbondanza, che gl'interessi, sebbene capitalizzati, rimangono però sempre soggetti alla prescrizione portata dall'articolo 2408 del Codice civile, la Commissione avrebbe creduto aver plaudente l'onorevole Della Motta, perchè si tratta d'una disposizione fatta per impedire quanto può avere d'esorbitante l'anatocismo. Infatti non è tanto nei primi anni che la somma deve crescere con rapidità, quanto nei successivi.

Nei primi quattro o cinque anni l'accrescimento non può ascendere a proporzioni spaventevoli, ma, se si arrivasse ai dodici o fino ai trenta (limite naturale della prescrizione), salirebbe a somme spaventevolissime.

Questa misura della prescrizione quinquennale, che è conforme alle nostre leggi, che fu trovata tutelare in tutti i paesi, dove è stata adottata, non veggo perchè si possa fare un appunto alla Commissione d'averla specialmente indicata e di aver voluto togliere ogni dubbio che volesse derogare in qualche cosa alla medesima. È appunto perchè, essendo capitalizzato l'interesse, poteva nascere questo dubbio, che c'è sembrato necessaria questa spiegazione.

In quanto poi al pericolo dell'anatocismo, viene sempre in campo l'argomento che la Commissione ha già avuto occasione di svolgere molte volte pendente questa discussione. Le nazioni hanno un'età virile, un'età in cui ciascuno è l'ottimo giudice dei propri interessi; ma vi hanno però sempre dei pericoli annessi ad ogni libertà; anzi nello stesso modo che l'educazione data ad un giovine che sia sempre tenuto in casa e sottomesso sempre ad una vigile sorveglianza forma generalmente un carattere dolce, ma timido, e non sufficientemente temprato, il quale sovente lo fa soccombere poi nelle dure prove che offre la vita sociale; nella stessa guisa tutelando troppo certi interessi, si antivengono bensì alcuni disastri, ma l'energia dell'industria e della potenza umana, la quale si aumenta coll'uso della libertà, non può svilupparsi.

Credendo giunto per il nostro paese quest'epoca virile in cui si può emancipare il commercio dei capitali da una speciale tutela, sarebbe stato illogico di non comprendere anche la proibizione dell'anatocismo in questa abolizione.

Questa proibizione è stata utilissima nei tempi in cui i mutuatari generalmente erano persone che prendevano a mutuo per puro bisogno, per sovvenire alle necessità della vita, e non per far fruttare i capitali presi a mutuo. Ora però che nell'ordine sociale la gran maggioranza dei mutuanti prende a mutuo per far fruttare questi capitali, e non soltanto per provvedere ai bisogni, conviene partire dal principio che si deve presumere che generalmente qualunque capitale è fruttifero, come è fruttifero un campo.

Giustamente poi osservava l'onorevole guardasigilli che facilmente si eludeva la proibizione dell'anatocismo facendo intervenire un terzo il quale pagasse l'interesse per il debitore, e quindi, divenuto a sua volta creditore, acquistasse il diritto di esigere l'interesse di quell'altro interesse, perchè entrava di mezzo un'altra persona. Pare quindi che la ragione consigli di permettere di fare apertamente una cosa naturale senza ricorrere ad un mezzo di eludere una legge, la quale, non essendo conforme all'intima ragione delle cose, si trova poi sovente elusa in pratica. Per tutte queste ragioni la Commissione crede di dover mantenere il suo articolo.

In quanto poi alla soppressione della parola *speciale*, a cui l'onorevole Della Motta ha fatto allusione, questa è stata soppressa unicamente perchè fu osservato che era inutile. Naturalmente, se la convenzione non dice che vi sarà interesse degl'interessi, non avrà alcun effetto a questo riguardo. Quindi ciò riusciva un pleonasmo. Perciò soltanto la Commissione ha creduto di dover togliere questa parola; ma non

vedo come questo possa aggravare la portata di quest'articolo. Per conseguenza credo che la Commissione ha giustificato il suo operato anche riguardoa quest'articolo.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Dirò solo due parole. Prima di tutto dichiaro che convengo col relatore della Commissione che la parola *speciale* in questo caso sarebbe veramente un pleonasmo. Se si dicesse *con una convenzione separata*, allora questa designazione avrebbe la portata che le si vuol dare; poichè esprimerebbe il concetto che nell'atto stesso che si stipulano gl'interessi non si vuole che si possano stipulare gl'interessi degl'interessi. Persisto poi ad oppormi alla soppressione dell'avverbio *inoltre*, imperocchè questa soppressione cambierebbe il concetto della legge.

Come ho già detto per gl'interessi in materia civile si permette la stipulazione degli interessi degl'interessi colla condizione che gl'interessi scaduti ascendano almeno all'ammontare di un'annata. Ma questa limitazione non si potrebbe estendere agli interessi in materia commerciale, perchè si vuole rispettare l'uso di capitalizzare gl'interessi ogniqualvolta si viene al regolamento dei conti correnti; la qual cosa in alcune piazze e presso alcuni negozianti succede ogni tre mesi; in altre piazze ogni sei mesi.

Ora, se si sopprime la parola *inoltre*, quale ne sarà la conseguenza? Ne avverrà che gl'interessi degl'interessi in materia commerciale saranno regolati unicamente dall'uso. Ma prego l'onorevole relatore di dirmi se allo stato attuale della legislazione tutti gl'interessi in materia commerciale producano altri interessi. Io dico di no.

In materia commerciale, secondo l'attuale nostra legislazione e gli usi, sappiamo essere molti i contratti, oltre i conti correnti, pei quali gl'interessi non producono altri interessi. Quindi se noi quanto al commercio ci riferiamo unicamente all'uso, ne verrà che per gl'interessi commerciali in molti casi non saranno permessi gl'interessi degl'interessi; eppure questo non è il concetto nè del Governo, nè della Commissione. Se invece noi diciamo che le massime applicate nella prima parte dell'articolo riguardano tanto gl'interessi in materia civile che in materia commerciale, allora in tutti i casi si potranno stipulare o far partorire gl'interessi degl'interessi, tanto in materia civile, che in materia commerciale; tanto in forza di convenzione, che in forza di giudiziale domanda; ed inoltre quanto agl'interessi commerciali per special favore potranno essere dovuti ancorchè non ascendano a un'intera annata. Da queste spiegazioni sentirà la Commissione come è indispensabile per mantenere il comune concetto di ristabilire l'avverbio *inoltre*, che eravi nel testo del progetto del Governo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Farina Paolo.

FARINA P. Io sono pienamente d'accordo coll'onorevole guardasigilli che nel secondo articolo convenga mantenere la parola *inoltre*, senza di cui molte contrattazioni andrebbero esenti dal pagamento degl'interessi.

Parlando però in materia civile, come ebbi l'onore di annunciare alla Camera la prima volta che presi la parola su questa legge, io non sono ancora interamente convinto della necessità di ammettere il così detto *anatocismo*. Prima di tutto osservo che nello stabilire la libertà dell'interesse noi abbiamo creduto di fare una legge eminentemente economica. Ora io confesso che non ricordo avere letto mai alcuna opera di economia la quale non propugnasse la libertà degl'interessi; ma confesso nello stesso tempo che non ricordo mai di averne letto alcuna la quale difendesse il sistema dell'anatocismo. Anzi, se io dovessi dire quello che a me ne sembra, direi che l'idea dell'anatocismo, economicamente parlando, è in sè erronea. Infatti, che cosa ritiensi in economia dover diventare capitale? Si ritiene che diventi capitale quello che annualmente sopravanza alla consumazione. Ora, mi pare contrario ad ogni principio, il ritenere che la totalità dell'interesse debba sopravanzare alla necessaria consumazione per costituire un nuovo capitale.

Faccio di più osservare che nella materia degl'interessi così detti civili, come nella materia dei frutti naturali, gl'interessi non si possono cogliere quando non vi sia una tal qual certezza di poter godere il capitale dal quale questi interessi medesimi debbono essere prodotti.

Ora, se stabiliamo che contemporaneamente l'interesse possa essere chiesto dal creditore, e che tuttavia debba il debitore pagare un altro interesse, togliamo contemporaneamente al debitore la certezza di godere questo capitale che deve produrre l'interesse ed accordiamo al creditore il frutto che deve essere la conseguenza d'una certezza che non esiste, cioè della certezza nel debitore di poter far fruttificare il capitale del quale deve corrispondere al suo creditore l'interesse. Mi pare dunque che, economicamente parlando, la teoria dell'anatocismo sia contraria ai giusti principii dell'economia. Onde sostenerla si venne in campo appoggiandosi agli esempi, e si dedusse un'analogia dalle operazioni che fanno le Casse di risparmio.

Ma le operazioni speciali della Cassa di risparmio vestono un carattere di beneficenza, il quale è di gran lunga distinto dal carattere di reciprocità che deve predominare negli altri contratti. D'altronde il debito delle Casse di risparmio verso i deponenti è sempre vincolato a determinate condizioni, per cui non può tutto ad un tratto una gran massa di denaro essere sottratta dalla Cassa medesima. Infatti generalmente i deponenti, quando vogliono ritirare il loro credito, possono bensì ritirarne una piccola parte, ma, se vogliono ritirare una parte maggiore di quella determinata quota che è prefissa dagli statuti, sono obbligati di avvertire un tempo avanti la Cassa medesima per poter operare il ritiro della somma loro spettante. L'organismo adunque della Cassa di risparmio si presta a questa condizione, che sarebbe d'altronde ingiusta d'imporre a tutti i mutuatari.

Si è addotto l'esempio di quanto si pratica in commercio relativamente ai conti correnti; ma io, anche a questo riguardo, debbo far presente alla Camera che questa pratica del commercio è una pratica tutt'affatto speciale ai conti correnti, mentre vi sono moltissime altre operazioni, nelle quali si è riconosciuta la necessità di non adottare una simile usanza, e ciò appunto come veniva testè dicendo l'onorevole guardasigilli.

Per altra parte si deve por mente che in fatto di conti correnti generalmente la casa che tiene aperto questo conto corrente, quando fa od annualmente o semestralmente il bilancio dei suoi debitori, trasmette ad essi il risultato del conto, il che tiene luogo di quel diffidamento del debitore per parte del creditore, che è riconosciuto necessario anche nella materia civile.

Infatti, anche nei debiti civili è riconosciuto l'obbligo di pagare l'interesse dell'interesse quando vi è una domanda giudiziaria, e questa domanda giudiziaria serve necessariamente a mettere in avvertenza il debitore, affinchè egli, non credendo troppo facilmente di non incontrare gravi impegni, non accresca poi il suo debito in tale modo da riescirgli difficilissimo di poterlo soddisfare.

Il meccanismo degl'interessi composti d'altronde, se nel commercio è discretamente conosciuto, lo è pochissimo nelle

contrattazioni civili; e pochissimi, io credo, dei nostri contadini crederebbero, facendo questa stipulazione, di assumersi un obbligo tale, che non pagando gl'interessi nel corso di venticinque o trent'anni, li porterebbe a dovere il capitale quintuplicato o sestuplicato, ed anche più. Nè mi muove il dire che la prescrizione rimedia a quest'inconveniente, poichè quando io segnalo l'inconveniente del principio, non posso riconoscere la convenevolezza di una prescrizione, la quale, mentre riconosce che l'interesse è un nuovo capitale, e che ha tutti gli effetti di un capitale, lo colpisce poi non ostante, come se fosse veramente un semplice interesse, con una speciale e più breve prescrizione.

Io quindi credo che la disposizione che riguarda l'anatocismo non sia nè fondata realmente sulle massime generali dell'economia, nè abbastanza a portata delle cognizioni di una grandissima parte della nostra popolazione, la quale potrebbe trovarsi sommamente aggravata da questo patto senza conoscerne di troppo il valore; nè infine necessaria, perchè mi pare che alla convenienza di attirare nello Stato un maggior numero di capitali mobili siasi già provveduto colle disposizioni che prescrivono la libertà dell'interesse, senza necessità di fare questa fila di interessi degl'interessi fino quasi all'infinito, stante l'insufficienza della prescrizione, il cui effetto si può con una semplice citazione far cessare.

Osserverò infatti che, sebbene alcuni altri Stati europei abbiano pur pensato di proporre l'abolizione della tassa dell'interesse, sebbene un gran numero di Camere di commercio l'abbiano reclamata, non so che nessuna Camera abbia reclamato, nessun Stato proposto la legittimazione dell'anatocismo in fatto di obbligazioni civili. Parmi quindi che colle disposizioni che già abbiamo adottate siasi sufficientemente provvisto all'interesse dei capitalisti, ed a richiamare nello Stato una quantità di capitali mobili; e che quanto si vuole stabilire ulteriormente non sia, dico, nè conforme ai giusti principii economici, nè scevro di gravissimi pericoli.

Conseguentemente io mi asterrò dal votare a questo riguardo, perchè non sono convinto della necessità dell'anatocismo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Della Motta.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulla tassa degl'interessi;

2° Discussione del progetto di legge sulle fortificazioni di Alessandria.